Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

Allegato 2

Autorizzazione Unica, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS), di tipo *stand-alone*, della potenza di 200 MW da ubicare nel Comune di Selargius (CA)

ELENCO PARERI			
Numero progressivo	**Amministrazione/Ente/Società**	**N. Protocollo**	**Prescrizione (SI/NO)**
1	Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari	Nota prot. n. 0000460 del 9 gennaio 2025 acquisita al prot. MASE n. 0205359 del 4 novembre 2025	SI
2	Comando Marittimo Autonomo Ovest	Nota prot. n. 0017481 del 10 ottobre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0187594 del 10 ottobre 2025	NO
3	Enura S.p.A.	Nota prot. n. PCM/ENURA/2025/28/BON del 21 ottobre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0195431 del 22 ottobre 2025	SI
4	Medea Italgas S.p.A.	Nota prot. 2025-6470 del 24 ottobre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0198996 del 27 ottobre 2025	SI
5	ANAS S.p.A.	Nota prot. n. 0935893 del 28 ottobre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0200095 del 28 ottobre 2025	NO

6	Comune di Selargius	• Nota prot. n. 0049173 del 29 ottobre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0201618 del 29 ottobre 2025 • Nota prot. MASE n. 0225012 del 27 novembre 2025 (controdeduzioni proponente) • Note prot. nn. 0054737 del 29 ottobre 2025 e 0058244 del 24 dicembre 2025 acquisite al prot. MASE nn. 0229126 del 3 dicembre 2025 e 0246148 del 24 dicembre 2025 • Nota prot. MASE n. 0005772 del 13 gennaio 2026 (controdeduzioni proponente)	NO
7	Comando Militare Esercito Sardegna	Nota prot. n. 0025061 del 6 novembre 2025 acquisita al prot. MASE n. 0210277 del 10 novembre 2025	NO
8	Open Fiber S.p.A.	Nota prot. MASE n. 0215246 del 14 novembre 2025	NO
9	Servizio per le Infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti della D.G. dei trasporti dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna	Nota prot. 14505 del 21 luglio 2026 acquisita al prot. MASE n. 0156192 del 21 luglio 2026	NO
10	Azienda Tutela Salute Sardegna	Nota prot. MASE n. 0042747 del 25 febbraio 2026	NO
11	Comando Supporto Logistico della Marina Militare – Cagliari (MARISUPLOG Cagliari) - Servizio Amministrativo Cagliari	Nota prot. MASE n. 0042811 del 25 febbraio 2026	NO
12	D.G. Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Nota prot. MASE n. 0046478 del 2 marzo 2026	NO

13	Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica della Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	Nota prot. n. 00165237 dell'11 marzo 2026 acquisita al prot. MASE n. 0055134 del 12 marzo 2026	SI
14	Ente Acque della Sardegna (ENAS)	Nota prot. n. 5115 del 20 marzo 2026 acquisita al prot. MASE n. 0062799 del 20 marzo 2026	NO
15	Terna S.p.A.	Nota prot. prot. MASE n. RI0000453 del 17 aprile 2025	SI

m_it.COM-CA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0022855.23-10-2025

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Fascicolo P. I. n. **35476**

MINISTERO DELL'AAMBIENTE E DELLA SICURZZA ENERGETICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici

Oggetto: PROCEDIMENTO BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto
SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE S.R.L
Proponente: ATENA STORAGE SRL – Avvio del procedimento

Questo Comando, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto sopra indicato, reperibile sul portale indicato dalla nota *m.amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE USCITA.0179308* del 30/09/2025, segnala quanto a seguire:

- L'impianto BESS, nella sua interezza non ricade tra le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuco non risultando inserti tra quelle previste dall'Allegato I al DPR 151/2011 "***Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122***.". Gli aspetti connessi con la Prevenzione degli incendi sono pertanto in carico al progettista che dovrà adempiere per quanto di specifica competenza al rispetto delle relative normative;
- Per quanto attiene invece alle singole macchine elettriche previste costituenti l'impianto in argomento, questo Comando, in data 10/12/2024 aveva ricevuto, documentazione tecnica elaborata secondo i dettami del D.M. 07 agosto 2012 "***Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151***.". In accordo con l'art. 3 del DPR 151/2011, in data 09/01/2025, lo scrivente Comando ha espresso specifico parere favorevole, con nota prot. COM-CA 00460 del 09-01-2025.

Confrontando la documentazione di cui al parere prot. COM-CA 00460 del 09-01-2025 con quella reperibile sul portale indicato dalla nota m.amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE USCITA.0179308 del 30/09/2025, si rileva che le stesse coincidono e pertanto si conferma quanto espresso con nota prot. COM-CA 00460 del 09-01-2025, che ad ogni buon fine si allega.

Il Funzionario Istruttore
DV Fioravante Di Palma
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

FIORAVANTE DI PALMA
MINISTERO DELL'INTERNO
23.10.2025 13:24:43 GMT+02:00

Per delega del Comandante
DV Massimo Deplano
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

MASSIMO
DEPLANO
MINISTERO
DELL'INTERNO
23.10.2025
11:37:51 UTC

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0187594.10-10-2025

In data:
Friday, October 10, 2025 2:12:55 PM
Motivazione:
M_D MSULOGCA RG25
n. 0017481 10/10/2025

COMANDO MARITTIMO AUTONOMO OVEST

Ufficio: *Infrastrutture e Demanio*
Indirizzo Telegrafico: MARINA OVEST CAGLIARI
P.E.I.: marina.ovest@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.ovest@postacert.difesa.it

p. dir c.: **Ufficio Infr. Demanio ☎** ***74 63728***
marinaovest.infr@marina.difesa.it
stefano.loi@marina.difesa.it

Allegati nr. 0

All: **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
Dipartimento Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (PEC)

e, per conoscenza: **STATO MAGGIORE MARINA (PEC)**
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA (PEC)

Argomento: **Procedimento BESS-2024-12-0000155. Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL. Proponente: ATENA STORAGE SRL. Avvio del procedimento.**

Riferimenti: Istanza Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica prot. n. 0179308 del 30.09.2025 acquisita al prot. n. 0016681 in pari data di questo CM.

1. Dall'esame della documentazione pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in riferimento, relativa al progetto in argomento, non risultano interferenze con infrastrutture o impianti di interesse della Marina Militare nella zona.

2. Pertanto si esprime il **nulla osta** per quanto di competenza, ai soli fini militari marittimi, all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto in argomento.

D'ordine
Il Capo Ufficio Infrastrutture e Demanio
C.F. (GM/AN) Stefano LOI

Documento firmato digitalmente

ENURA

energy to inspire the world

San Donato Milanese (MI), 21.10.2025
Prot. EPCM/ENURA/2025/28/BON

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitative
Ex Divisione IV – Infrastrutture Energetiche
PEC: FTA@pec.mase.gov.it

e p.c.

ATENA STORAGESRL
PEC: atenastorage@legalmail.it

Oggetto: PROCEDIMENTO BESS-2024-12-0000155 - Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione del progetto denominato SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE S.R.L.

Proponente: ATENA STORAGE S.R.L.

Spett.le Ministero,

si fa riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'oggetto, relativo al progetto di accumulo elettrochimico denominato SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE S.R.L., dalla potenza massima di 200 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Selargius (CA).

La Scrivente Società Enura S.p.A., analizzati gli elaborati progettuali, comunica che il suddetto progetto BESS non interferisce con la rete dei gasdotti Enura S.p.A., facenti parte del progetto "Metanizzazione Sardegna – Tratto Sud", autorizzato con Decreto VIA n. 185 del 27.08.2020 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente.

Pertanto, la scrivente Società esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Si sottolinea che nel caso di modifiche progettuali, sarà necessario coinvolgere nuovamente la scrivente Società Enura per ottenere il relativo parere di competenza.

Distinti Saluti

Il *Project Manager*
Paolo Maffini
Engineering, Construction & Solutions
LNGPLAN LNG Plants & Sardegna
Head
Paolo Maffini

enura
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino + 39 02.3703.1
PEC ENURA@pec.snam.it

Enura S.p.A.
Sede Legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 3.700.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10401360960
R.E.A. Milano n. 2528506
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

Spett.le ATENA STORAGE S.r.l.
atenastorage@legalmail.it

Cagliari, 13/10/2026
Prot. N. 2026-4354

Oggetto: **NULLA OSTA - *"Procedimento BESS-2024-12-0000155 – Progetto SELARGIUS – ATENA STORAGE S.r.l. – Riscontro alla nota prot. n. 2025-6470 del 24/10/2025 – Trasmissione stralcio planimetrico e verifica interferenze con rete gas.***

Con riferimento alla vostra PEC del 08/10/2026, Vi concediamo NULLA OSTA per quanto di nostra competenza, in quanto non è presente rete GAS gestita da MEDEA S.p.A. nel tracciato oggetto dell'intervento, come indicato dal progetto allegato alla Vs richiesta.

Resta inteso che Medea S.p.A. è sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare all'impianto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.
Copia del presente nulla osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente, in mancanza di tale accettazione, il presente nulla osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

In caso di guasto e/o dispersione alla rete gas, si richiede di comunicare tempestivamente

Numero Verde 800-900-999 (24H/24H) gli estremi e la dinamica del sinistro.

Distinti saluti.

Medea
una Società Italgas
Area Sardegna Sud
Responsabile
Silvia Nilotra

Daniele
Moriconi
16.10.2026
22:32:08
GMT+02:00

CDG.ST CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0935893.28-10-2025

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0200095.28-10-2025

ST Sardegna AAG/SP
Pratica Anas n. CS 127/2025
A.V.

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici
Autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

E, p.c. Al Responsabile Supporto Tecnico – Sede

Oggetto : PROCEDIMENTO BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL
Emissione parere.

In merito alla Conferenza dei Servizi declinata in oggetto,
Visto l'avviso di indizione, ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, formalizzato nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. Prot. n. 179308 del 30/09/2025, assunto agli atti Anas S.p.A. al prot. as.CDG.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0843084.30-09-2025;
Visto il parere tecnico espresso dalla competente AGR di Cagliari, in data 22/10/2025, sulla base della disamina della documentazione progettuale resa disponibile;

PER QUANTO SOPRA

Si comunica la non competenza in merito di Anas S.p.A., poiché le opere previste in progetto saranno realizzate in aree ove questa società non esercita le proprie funzioni istituzionali.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potranno essere presi contatti con Alessandro Vacca– Service e Patrimonio – Sardegna (indirizzo e-mail: a.vacca@stradeanas.it cell. [+39] 338 495 2321).

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Irma Zolfino

Vistato da Anna Liana Congiu
il 28/10/2025 alle 09:29:49 CET

Firmato da Irma Zolfino
Data: 28/10/2025 09:41:08 CET

Struttura Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

COMUNE DI SELARGIUS

Citta Metropolitana di Cagliari

Spett.le
Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi
Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici.
Autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

OGGETTO: PROCEDIMENTO n. BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL
Parere contrario e richiesta modifiche e/o integrazioni (laddove le motivazioni del dissenso del Comune di Selargius non venissero accolte) **del Comune di Selargius**

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi, con protocollo comunale in ingresso n.44136 del 02/10/2025 (protocollo in uscita n.179308 del 30/09/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS, denominato *Atena Storage*, nel territorio di Selargius, da parte della Società ATENA STORAGE S.r.l., si riportano di seguito gli elementi emersi dall'esame del progetto, caricato all'interno dell'apposito Portale, per i quali si ritiene di dover apportare al progetto le seguenti modifiche e/o integrazioni.

Preliminarmente, si precisa che la presente richiesta non rispetta il termine perentorio di 15 giorni per caricare sul portale le richieste di integrazioni, poiché il ns. Ente è stato messo in condizioni di poter accedere al portale Permitting Bess solo il giorno 14/10/2025 alle ore 16,14, pertanto ha potuto scaricare la documentazione progettuale molto corposa, in data 15/10/2025, ossia nello stesso giorno di scadenza per la richiesta delle integrazioni.

Inoltre, è stato rilevato che nei cartigli degli elaborati, la ditta proponente ha riportato i loghi della Regione Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e del Comune di Selargius, come se si trattasse di un progetto a cura dei suddetti enti. Tuttavia, siccome così non è, si richiede di eliminare il logo del Comune di Selargius dai cartigli, poiché non vi abbiamo autorizzato all'utilizzo dello stesso.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

Descrizione progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di accumulo avente potenza in da 200 MW in immissione/prelievo con 800 MWh di accumulo e opere di connessione, su un'area di circa 5,54 ettari, individuata catastalmente al foglio 6 particelle 98 - 103 - 104 - 105 – 106, foglio 7 particelle 280 - 281 - 362 - 363 - 368 - 370 -371 - 372 - 555 – 623.

L'impianto è composto da 204 container batterie, 7 cabine di alimentazione, 34 stazioni inverter, una sottostazione elettrica MT/AT utente 30/150 kV di circa 4150 mq (particelle 623, 280, 281), seppure in altri punti del progetto si parli di 0,38 ettari, un cavidotto AT interrato di circa 1.050 m e a 1,5 m di profondità, che collegherà la sottostazione con lo stallo AT della stazione Terna esistente a Selargius. A metà del percorso del suddetto cavo sono previsti dei giunti, ubicati all'interno di un'apposita buca.

Il valore dell'opera da realizzare è stato dichiarato essere pari a 151.912.280,71 €.

La sottostazione relativa all'impianto in esame, è stata individuata come sottostazione anche per altri progetti, ossia un impianto bess in territorio di Settimo San Pietro della FRV Italia srl (la cui conferenza di servizi è in corso - Procedimento: BESS-2024-11-0000350) e un parco eolico proposto dalla Ecowind 6 srl, per il quale non è stata ancora indetta la Conferenza di Servizi, tuttavia nel progetto in esame della Atena Storage srl non si fa alcun cenno a tale aspetto e si riportano dei generici riferimenti ad *altro produttore* in corrispondenza di uno stallo libero, nelle tavole della stazione dell'impianto, poiché a pag.10 dell'elaborato *PDR02_Relazione Tecnica Opere di Connessione – Descrittiva* si afferma che "*Al fine di ottimizzare le opere di connessione di altri produttori, il Gestore di Rete chiede la possibilità di ospitare altre iniziative e per tale motivo la soluzione tecnica di progetto tiene conto di potenziali altre iniziative future da ospitare all'interno della SE MT/AT.*"

Pertanto è utile richiamare la Deliberazione n. 33 del 20/06/2024 del Consiglio Comunale di Selargius, con la quale è stato espresso parere contrario in merito alla realizzazione dell'impianto eolico, composto da 17 aerogeneratori, nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis, con opere di connessione nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu, Settimo San Pietro e Selargius, e quindi parere contrario alla realizzazione in Zona E (agricola) della sottostazione di trasformazione e dei cavidotti interrati, in quanto:

- il progetto proposto non tiene conto dei significativi impatti cumulativi negativi dati dalla compresenza di altri interventi elettrici (già esistenti, autorizzati o presentati) nel territorio di Selargius, concentrati in particolare nell'area della stazione di Terna già esistente, con effetti sul paesaggio agrario, prevalentemente con consumo di suolo (agricolo), effetti elettromagnetici, impatto visivo, impatto acustico;

- la localizzazione del vasto impianto bess previsto a Selargius comporta consumo di suolo agricolo, a vantaggio di un uso non compatibile con le attività tipiche della zona agricola;

- l'impianto bess previsto va ad aggravare notevolmente la percezione di un'ampia porzione di agro, intorno alla stazione di TERNA a Selargius, che man mano si sta di fatto trasformando in una zona per servizi generali di tipo elettrico, contro la volontà del Comune su cui tali impianti ricadono;

- il cavidotto interrato, per il tratto ricadente nel territorio di Selargius, andrà ad interessare pesantemente i fondi privati adiacenti alla viabilità, a causa delle interferenze con altri impianti;

- i cavidotti interrati interessano aree ove esiste la probabilità di rinvenire reperti archeologici è assai alta;

- la zona agricola in questione è da anni oggetto di interventi e studi ai fini della sua riqualificazione e del suo sviluppo ed oggetto di finanziamenti pubblici con le risorse del programma di sviluppo rurale.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

AREA 5 - Urbanistica-SUAPE-Attività Produttive -Edilizia Privata e Pubblica - Ufficio Appalti e Contratti -Ufficio Patrimonio -Ufficio Espropriazioni

PARERE CONTRARIO AREA 5 e richiesta di integrazioni qualora le motivazioni del dissenso non venissero accolte da parte del Ministero

Di seguito si riportano le motivazioni relative al **parere contrario**:

1. localizzazione in area non idonea ai sensi della normativa regionale

L'articolo 1, commi 1 e 5, della Legge Regionale n. 20/2024 e il relativo Allegato "A" stabiliscono che le zone urbanistiche omogenee E (agricole), di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n.2266/U, sono aree non idonee per l'installazione di accumuli.

Siccome, l'impianto di accumulo, la relativa stazione e il cavidotto interrato di collegamento con la stazione esistente di Terna, previsti nel territorio comunale di Selargius, ricadono in zona agricola del PUC, la realizzazione non è consentita.

A tal proposito, occorre tener presente che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024 con ricorso ex art. 127 della Costituzione (Reg. Ric. n. 8/2025) dinanzi alla Corte Costituzionale, sostenendo che la LR 20/2024 vìoli la Costituzione. La Corte Costituzionale alla data odierna non si è ancora pronunciata;

- con ordinanza n.4298 del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato – Sezione IV – ha sospeso l'efficacia dell'art. 7, comma 2, lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 (Ministero dell'Ambiente), nella parte in cui sembrerebbe riconoscere alle Regioni la possibilità di limitare le aree considerate idonee. Secondo il Consiglio di Stato, la normativa statale primaria non ammetterebbe una disciplina regionale più restrittiva. Tuttavia, trattandosi di una misura cautelare relativa ad un atto amministrativo, tale ordinanza non produce effetti diretti sulla L.R. Sardegna n. 20/2024, che resta pienamente vigente;
- la Regione Sardegna ha presentato il ricorso (non ancora discusso) n.3 del 14 aprile 2025 per conflitto di attribuzione tra enti, davanti alla Corte Costituzionale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, ha disapplicato la LR 20/2024, affermando "l'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs. n.199 del 2021".

Pertanto, in assenza della declaratoria di illegittimità e/o della sospensione cautelare di cui alla legge n. 87/1953, **la Legge Regionale Sardegna n.20/2024 deve avere sempre efficacia e deve essere regolarmente applicata**, quindi **la realizzazione dell'impianto** di accumulo previsto in Zona "E" (agricola) **non è ammessa**.

2. Interferenze ed effetti cumulativi

Sul territorio comunale di Selargius sono già presenti rilevanti impianti elettrici (la stazione elettrica di TERNA in località Su Pardu di circa 9 ettari; la sottostazione di ENEL in località Is Corrias di circa 3 ettari, una fitta rete di cavi dell'alta tensione, sia aerei che interrati, con relative fasce di rispetto), inoltre sono stati già autorizzati dal Ministero altri impianti elettrici che interessano il territorio comunale (a distanza di circa 150 m è in corso di realizzazione il progetto di TERNA denominato Tyrrhenian Link, che prevede un doppio cavidotto interrato e due nuove stazioni elettriche che da sole interessano circa 10 ettari ma per le quali sono stati acquisiti da Terna 17 ettari, autorizzato con decreto interministeriale n. 239/EL-526/389/2023; a distanza di meno di 50 m è stato autorizzato con decreto interministeriale n. 55/13/2023 il progetto della Whysol-E Sviluppo s.r.l, relativo ad un impianto di accumulo elettrochimico di oltre 2 ettari; è in corso di realizzazione il progetto della Energy Q1 Bess s.r.l, per il collegamento alla stazione di Selargius di un impianto di accumulo

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

elettrochimico da realizzare a Quartucciu, autorizzato con decreto interministeriale n. 55/15/2023), a cui si aggiunge il progetto di una Cabina Primaria di ENEL, autorizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari con autorizzazione n.27/2024 in un lotto di circa un ettaro, andando a peggiorare la situazione ambientale in particolare della zona agricola, ma in generale dell'intero territorio comunale, a causa della sottrazione di suolo agricolo da destinare ad altri usi e a causa del notevole aumento delle già rilevanti servitù di elettrodotto, generate dai cavi che attraverseranno il territorio in aggiunta a quelli già esistenti.

In aggiunta: è stata svolta la consultazione per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto della Nora Ventu s.r.l, denominato Nora Energia 2, per il collegamento alla stazione di Selargius di un parco eolico offshore nelle acque di fronte a Sarroch con previsione di una stazione di trasformazione di circa 1,6 ettari in adiacenza alla stazione elettrica già esistente; sono state inoltrate al Ministero due istanze per due progetti della Avenhexicon s.r.l., uno per il collegamento alla stazione di Selargius di due parchi eolici offshore, denominati Sardinia South 1 e Sardinia South 2, rispettivamente nelle acque tra Capo Teulada e l'Isola del Toro e nelle acque tra Capo Teulada e Capo Spartivento.

La sottostazione dell'impianto in esame, prevista in condivisione con altri impianti (FER o BESS), se da un punto di vista tecnico legato al solo aspetto impiantistico ed energetico possa essere ritenuta idonea, non può dirsi altrettanto idonea dal punto di vista paesaggistico e urbanistico, tenuto conto che ciò favorisce l'ubicazione e la connessione di nuovi impianti in un'**area agricola che sta subendo trasformazioni rilevantissime, tanto da farla apparire come una enorme area industriale, a causa degli impianti già esistenti, quelli in corso di realizzazione e quelli già approvati**. Tutto ciò in netto contrasto con le previsioni del PUC di Selargius adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, che classifica quell'area come zona agricola, peraltro dotata di condotte irrigue del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale).

Alla luce di quanto sopra, si evidenziano le seguenti interferenze relative ai cavidotti:

- il tratto di circa 240 m della strada comunale Sestu-Settimo, avente larghezza di circa 3 m, sarebbe interessato, oltre che dai cavidotti del progetto in esame, dell'impianto bess della FRV Italia e del parco eolico della Ecowind 6, anche dagli elettrodotti dei tre progetti: Nora Energia 2 Sardinia South 1 e Sardinia South 2;

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

- il tratto di circa 450 m della strada comunale Pitzu Pranu, avente larghezza di circa 5 m, sarebbe interessato, oltre che dai cavidotti del progetto in esame, dell'impianto bess della FRV Italia e del parco eolico della Ecowind 6, dalla nuova sottostazione alla stazione TERNA esistente, anche dagli elettrodotti dei sei progetti: Tyrrhenian Link (avente due cavidotti a distanza minima di 3m tra loro), quello della Energy Q1 Bess, quello della Whysol-E Sviluppo (in attraversamento della strada), Nora Energia 2, Sardinia South 1 e Sardinia South 2.

Pertanto, le **due strade comunali** citate, **in zona agricola,** saranno interessate dalla compresenza in parallelo di **oltre otto cavidotti**, che per esigenze tecniche dovranno essere distanziati tra di loro e che quindi comporteranno l'**interessamento di proprietà private adiacenti alla viabilità pubblica, oltre che le relative servitù di elettrodotto e non solo la viabilità come viene riportato nei progetti**.

Ciò determina **significativi impatti cumulativi negativi** dati dalla compresenza di altri **interventi elettrici (già esistenti, autorizzati o presentati) visti nell'insieme**, comportanti una limitazione del suolo agricolo a causa della realizzazione non solo dell'impianto e relativa sottostazione previsti nel progetto in esame, ma anche di quanto previsto negli altri progetti, o comunque dell'occupazione di suolo per altri interventi, dell'occupazione di terreni privati lungo la viabilità, della presenza dei campi elettromagnetici, nonché l'aumento dei rischi associati agli incendi e ad eventi meteoclimatici estremi.

Nonostante quanto sopra riportato in merito ai progetti in corso di realizzazione, approvati o comunque presentati insistenti sulle stesse aree (e in particolare sulle stesse strade comunali), che produrranno notevoli interferenze, nel progetto in esame non viene fatto alcun cenno a tutto ciò, considerando solo gli impianti esistenti (vd. elaborato *PDR35 – Relazione sulle interferenze).* In particolare nel paragrafo 4 (Interferenze con altri sottoservizi) sottoparagrafo 4.1 a pag. 9 si afferma che "*Il cavidotto percorre tratti di territorio di modesta antropizzazione per cui i sottoservizi di distribuzione dell'energia elettrica, allo scopo di ridurre le distanze, sono in aereo e non interferiscono con il cavidotto.*"

Certamente, per via degli impatti cumulativi dell'impianto in esame e di quelli degli ulteriori impianti elettrici nell'intorno, non si concorda con le seguenti frasi dell'elaborato *RCP00 Relazione di Compatibilità Paesaggistica:*

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

- pag. 18: "*Le superfici occupate saranno quelle strettamente necessarie alla gestione dell'impianto e non pregiudicheranno lo svolgimento delle pratiche agricole che potranno continuare indisturbate sulle aree contigue a quelle interessate dall'intervento*";
- pag. 41: "*I cavidotti AT di connessione si svilupperanno principalmente su viabilità pubblica e verranno posati all'interno del sedime stradale in prossimità della banchina*".

Non si fa alcun cenno al fatto che l'impianto in progetto comporti un aggravio delle condizioni ambientali dell'agro di Selargius, già in parte compromesso.

L'ufficio scrivente rileva che, stranamente nella *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* in merito alle aree idonee venga analizzata la DGR59/90 del 2020 (da pag. 64), mentre non si faccia alcun cenno in merito alla LR 20/2024, relativa anch'essa alle aree idonee, considerato che l'articolo 1, commi 1 e 5 e il relativo Allegato "A" stabiliscono che le zone urbanistiche omogenee E (agricole), sono aree non idonee per l'installazione di accumuli, pertanto il progetto in esame non si sarebbe dovuto presentare.

Non si condivide minimamente l'affermazione, riportata a pag. 136 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica,* per l'impianto in esame in un'area con destinazione agricola, che "*appare evidente che il paesaggio agrario dell'area oggetto di analisi e quello delle aree limitrofe subirà* ***modificazioni minime e comunque l'intervento non interesserà alcuna area agricola di pregio***."

Nel progetto in esame non è stata valutata l'entità degli **impatti cumulativi dei diversi impianti elettrici** ricadenti nel territorio comunale di Selargius, tenuto conto dell'utilizzo di suolo agricolo per destinazioni d'uso di altro tipo rispetto a quello proprio della zona, del parallelismo dei cavidotti dei vari impianti, aventi riflessi sulle limitazioni all'uso del suolo gravato da servitù.

Considerato l'interessamento di strade comunali, manca un **atto di sottomissione** nei confronti del Comune di Selargius, similmente a quanto predisposto per il Ministero, affinché sia formalizzato l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie – inclusa la schermatura dei propri cavidotti – per garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge in materia, in caso di realizzazione o collegamento di ulteriori impianti alla stazione elettrica dell'impianto.

3. Invarianza Idraulica

Il progetto risulta carente sotto il profilo della gestione idraulica, considerato che la presenza di un impianto energetico impone particolare attenzione alla corretta raccolta e smaltimento delle acque

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

piovane, peraltro nel lotto non è presente alcuna rete di fognatura bianca, trattandosi di area classificata come agricola. La previsione della vasca di laminazione, che convoglia le acque meteoriche al confine della proprietà di Atena Storage e quindi adiacente ad un fondo agricolo di proprietà di terzi, su cui è presente un edificio a 35 m di distanza dalla stessa vasca, può rappresentare un potenziale problema, in occasione di precipitazioni intense, poiché l'acqua potrebbe esondare e provocare l'allagamento del terreno adiacente.

Per quanto sopra **il progetto risulta carente** di una parte descrittiva e una grafica che rappresentino la regimentazione delle acque meteoriche e l'utilizzo della vasca di laminazione, nel rispetto del principio di invarianza idraulica.

Nell'elaborato *PDR02 – Relazione tecnica opere di connessione*, al paragrafo 3.17 "Sistema di smaltimento delle acque meteoriche", non è stato esplicitato che l'intervento dovrà rispettare quanto previsto dallo studio del principio di invarianza idraulica, elaborato *IDR01 – Relazione Idrologica-Idraulica*).

4. Campi Elettromagnetici

Negli elaborati *PDR03 – Relazione CEM e DPA Impianto BESS* ed *ED02 - Relazione Tecnica impatto EMC linea di connessione AT* non sono stati considerati i contributi cumulativi dei campi elettromagnetici generati da altri impianti elettrici proposti nella stessa zona, con particolare riferimento a due impianti che prevedono la stessa sottostazione di trasformazione e anche lo stesso tracciato di collegamento alla stazione Terna esistente (ossia l'impianto eolico della Ecowind 6 srl e l'impianto bess della FRV Italia srl). Per quanto sopra si ritiene che le conclusioni del suddetto elaborato (*la DPA della sottostazione elettrica di utenza rientra nei confini di pertinenza dell'impianto*; *per l'elettrodotto AT … viene individuata una fascia di rispetto complessiva di 4,2 m … al di fuori della quale è garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità richiesto*) debbano essere riviste in quanto non tengono conto della situazione progettuale nella sua interezza.

Nell'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto bess e relativa sottostazione, si rileva la presenza di fabbricati a breve distanza (tra cui quella inferiore è di circa 45 m, particella catastale 738 al foglio 7), pertanto l'affermazione a pag. 13 della Relazione PRR03 ("*Riguardo i ricettori presenti e/o locati in prossimità dell'area di impianto,* ***non si riscontrano*** *riguardo fenomeno di campi EMC,* ***potenziali situazioni degne di nota*** *sia interne o adiacenti le aree DPA (Distanza di prima*

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

approssimazione) verificate") **non risulta essere attendibile**, occorre pertanto considerare in modo puntuale i ricettori esistenti e produrre una documentazione tecnica chiara e verificabile delle misure previste successivamente alla realizzazione dell'impianto, tenendo conto dell'impatto elettromagnetico cumulato.

Non sono state valutate le aree occupate dai cavidotti interrati e le relative DPA considerando anche i cavidotti già esistenti, quelli relativi agli impianti già autorizzati e anche quelli non ancora autorizzati, ma presentati, calcolando i valori emissivi dei cavidotti e gli impatti dovuti alle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana. La società Atena Storage srl dovrà rivolgersi alle varie società proponenti/autorizzate/proprietarie (Terna s.p.a., Whysol -E Sviluppo s.r.l., Energy Q1Bess s.r.l., Nora Ventu s.r.l., Avenhexicon s.r.l., Ecowind 6 s.r.l., FRV Italia s.r.l.), oppure al Ministero affinché vengano valutate le aree occupate dai cavidotti interrati e le relative DPA.

Non è stato verificato che vengano garantite le DPA dell'impianto e della relativa sottostazione, al fine di non comportare limitazioni per le proprietà confinanti.

5. Impatto acustico

E' necessario che, ai fini di ottenere risultati attendibili, le condizioni sonore di partenza tengano conto, non solo, come riportato a pag. 4 dell'elaborato ACU01 – Valutazione Previsionale Impatto Acustico (legge 447/1995), del *contesto acustico esistente*, grazie ai rilevamenti fonometrici effettuati allo stato attuale, in cui è presente solo la stazione TERNA già esistente a circa 400 m di distanza dall'impianto proposto, ma anche dei due progetti già approvati, la cui localizzazione è prevista nelle immediate vicinanze, che prevedono l'impianto bess della Whysol (a meno di 50 m) e due nuove stazioni facenti parte del progetto di TERNA denominato Tyrrhenian Link (a circa 150 m). Pertanto il nuovo impianto si dovrà sommare agli altri impianti elettrici esistenti o da realizzare nella zona.

Per quanto sopra non si concorda con quanto riportato nella Relazione di Compatibilità Paesaggistica:

- nel paragrafo 6.6 Fattori di Interferenza (Rumore e Vibrazioni): "*L'assenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere e di impianto non rende necessaria la predisposizione di particolari misure di mitigazione relative all'inquinamento acustico e vibrazionale generato. L'attuale clima acustico dell'area non sarà, sostanzialmente, variato*";

- nelle conclusioni a pag.136 della in merito alla compatibilità acustica: "*L'intervento risulta essere pienamente compatibile sotto il profilo acustico non influendo se non risibilmente su tale aspetto. In*

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

definitiva l'intervento nella fase di esercizio non muterà sensibilmente il clima acustico attuale dell'area".

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico non valuta i ricettori critici e gli effetti cumulativi dovuti alla previsione di **nuovi impianti elettrici già approvati,** nelle immediate vicinanze del nuovo impianto e della relativa sottostazione elettrica.

6. Illuminazione

Non è stato considerato l'inquinamento da fonte luminosa causato dall'impianto proposto e dalla relativa sottostazione di condivisione, sommato a quello degli altri impianti elettrici vicinissimi allo stesso già esistenti o autorizzati, che visti insieme potrebbero portare a risultati molto differenti in relazione al rischio di inquinamento luminoso.

La documentazione progettuale è carente, sotto l'aspetto dell'**inquinamento luminoso** poiché non tiene conto degli effetti **cumulativi dei vari impianti elettrici nell'immediato intorno**, già esistenti o autorizzati, inoltre l'**impianto di illuminazione deve rispettare anche le linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso** e relativo consumo energetico, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 60/23 del 05.11.2008.

7. Impatto visivo

Data la rilevanza dell'intervento proposto, sia in termini di estensione che per via della vicinanza (quasi adiacenza) ad altri impianti approvati, la sua realizzazione contribuirebbe a snaturare il paesaggio agrario selargino, poiché insistente su un'area già fortemente interessata da altri interventi elettrici.

Nella Relazione Generale (pag.24 paragrafo 5) si afferma che:

"*Lungo il perimetro degli impianti sarà realizzata una fascia a verde di due tipologie:*

- messa a dimora di una siepe a mitigazione e a schermatura visiva in prossimità delle aree esterne;

- messa a dimora di una fascia di 5 m in prossimità delle strade.", intesa come larghezza (pag.31).

A pagina 30 (paragr 7.4 Mitigazione Perimetrale) della stessa relazione, ma anche in altri elaborati (vd. *RCP00 Relazione di Compatibilità Paesaggistica)* si afferma che *è prevista la messa a dimora di una fascia perimetrale di essenze tipiche del luogo all'esterno della recinzione di altezza pari alla stessa*, ossia 2m, e a seguire tale fascia viene definita *siepe*, tuttavia nelle sezioni della recinzione con

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

la siepe, le stesse vengono indicate pari a 2,5 m di altezza (vd. ad esempio pag. 22 dell'elaborato *RCP00 Relazione di Compatibilità Paesaggistica).*

Riguardo alla recinzione dell'area della stazione, a pag. 21 dell'elaborato *PDR02_Relazione Tecnica Opere di Connessione – Descrittiva* si specifica che "*La stazione di trasformazione sarà delimitata all'esterno da una recinzione di altezza di 2,5m realizzata con palizzata in cls prefabbricato*".

In base a quanto rilevabile grazie all'elaborato "24003_RCP15 Documentazione Fotografica - Fotoinserimenti.pdf", i fotoinserimenti prodotti consentono di rendersi conto del rilevante impatto dell'impianto.

In particolare l'inserimento a pag. 4 permette di notare la pesante trasformazione di una vasta area attualmente destinata a suolo agricolo in un enorme compendio industriale, collegato alla stazione Terna esistente a breve distanza e dall'impianto in esame, a cui si aggiungeranno le due stazioni del Tyrrhenian Link di Terna (di circa 9 ettari) e l'impianto Bess della Whysol e-sviluppo (di oltre 2 ettari), entrambi approvati dal Ministero.

Data la grandezza dell'impianto, l'impatto visivo negativo è rilevante anche ad oltre 2,5 km, come dimostra l'inserimento a pag. 13, dall'area archeologica Cuccuru Nuraxi a Settimo San Pietro.

L'inserimento a pag. 7 mette in risalto l'assenza della fascia arborea perimetrale, in alcuni tratti di recinzione. Tale scelta progettuale non è condivisibile.

Per quanto sopra esposto e tenuto conto anche di quanto esposto nel punto *Interferenze ed effetti cumulativi* **non si concorda** con l'analisi riportata a pag. 85 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* in merito agli impatti sul paesaggio in cui si afferma:

- "*Sono rispettate tutte le norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale della Regione e del PUC comunale*";

- "*La visuale dell'impianto è per lo più limitata a posizioni ravvicinate dalle quali l'impatto visivo dell'impianto è in gran parte mitigato dalla siepe arborea a fianco la recinzione e dalla fascia arborea che circonda quasi interamente l'intero sito. Ciò limita ulteriormente l'impatto visivo.*"

Addirittura si fa riferimento ai potenziali effetti del progetto sulla componente paesaggio, durante la fase di realizzazione, ma non si fa minimamente cenno agli altri rilevanti nuovi impianti elettrici approvati o presentati nella stessa area.

Non si capisce proprio come sia possibile affermare che "*L'opera di progetto non prevede* ***interventi significativi*** *di carattere infrastrutturale*" (vd. pag. 86) dal momento che interessa un'area di oltre 5 ettari.

Contrariamente da quanto affermato poco dopo l'ufficio scrivente ritiene, come comprensibile anche dalle simulazioni prodotte, che si crei "*un continuum di strutture*".

In merito all'impatto visuale dell'intervento, non si capisce come sia possibile affermare (vd. pag. 91 della stessa relazione) che "***solo 340 ettari*** *ne subirà in maniera sensibile (****maggiore di ALTA e***

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

MOLTO ALTA) *la presenza*" e a seguire "*Rispetto ai 7.800 ha dell'area di influenza* ***solo 360*** *risentiranno in maniera valutata come* ***MEDIA*** *della presenza dell'impianto e cioè circa il 5% indagato*". Si veda a tal proposito l'elaborato *RCP11 Analisi di intervisibilità territoriale.pdf*. Le conclusioni in relazione a tale aspetto e che "*le aree da cui e realmente percepibile l'impianto si limitano ad alcune aree circoscritte in un ambito molto ristretto che, rapportato all'intero areale di potenziale interferenza rappresenta* ***meno del 10%*** *dell'areale della potenziale influenza visuale*".

Si tratta di fatto di aree enormi che verranno enormemente condizionate negativamente dall'impatto dell'impianto in esame, che dovrebbe essere analizzato anche sotto questo aspetto tenendo conto della presenza di circa altri 20 ettari di impianti presenti o autorizzati nell'immediato intorno (stazione Terna esistente, due nuove stazioni del Tyrrhenian Link di Tema e l'impianto bess della Whysol), solo nel territorio di Selargius, senza considerare le aree interessate o asservite dai cavidotti interrati.

Le conclusioni della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* (pag. 129) in merito a tale aspetto sono che:

- le aree da cui è ***visibile l'impianto nella sua interezza*** *si limitano a rare aree circoscritte ed in un ambito di* ***meno di un chilometro*** *dai confini di impianto;*

- le aree ad ***medio-alta visibilità*** *riguardano territori che si collocano in ridotte ristrette poste* ***entro i 1.200 metri*** *dai confini di impianto*;

Considerata la vastissima estensione dell'impianto (5,54 ha) e l'orografia dei luoghi (la sezione A-A dell'elaborato PD 11 *Layout di Progetto Impianto BESS* indica un dislivello di 17,80 m all'interno dell'area dell'impianto) i container sarebbero visibili dalla strada, come si comprende anche dai fotoinserimenti, per cui **le soluzioni mitigative proposte e proponibili sono inefficaci**. Un piccolo miglioramento attuabile per il mascheramento rispetto alla visuale dalle strade sarebbe quello di estendere la fascia arborea, con la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni (che a pag. 70 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* viene precisato essere *costituita da essenze arboree di Olivo*).

Le simulazioni prodotte mostrano l'esiguità dei risultati in termini di mitigazione dell'impatto visivo da cui si evince che le soluzioni mitigative proposte, consentono di ottenere in minima parte il risultato atteso.

Il progetto non valuta l'entità degli impatti cumulativi dei diversi impianti elettrici ricadenti nel territorio comunale di Selargius, dal punto di vista della percezione visiva, poiché l'impianto bess in esame è molto rilevante e va ad aggravare la percezione di un'ampia porzione di agro intorno alla stazione di TERNA a Selargius, che man mano si sta di fatto trasformando in una zona per servizi generali di tipo elettrico, contro la volontà del Comune su cui tali impianti ricadono.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

8. Consumo di suolo agricolo

Nell'elaborato *AGR01 Relazione Agronomica*, a pag.10 si afferma che "*Questo mix di elementi naturali e culturali rende il* ***paesaggio agrario di Selargius unico e affascinante****"*, tuttavia si rileva che nelle conclusioni a pag. 51 siano presenti varie **contraddizioni**, infatti si sostiene che:

- "*La realizzazione dell'impianto in progetto non comprometterà la vocazione agricola del territorio;*

- *... si tratta, infatti, di un'area a vocazione totalmente agricola ove le superfici risultano principalmente utilizzate a seminativi e colture ortive e, in minima parte, vigneti.*

- *L'intervento non comporta trasformazioni del territorio e la morfologia dei luoghi rimarrà inalterata.*

- *Durante la costruzione e l'esercizio sarà previsto l'utilizzo della sola risorsa suolo legata all'occupazione di superficie.*

- *appare evidente, dall'analisi dei suoli agricoli, che il contesto in esame e quello delle aree limitrofe non subirà modificazioni rilevanti a seguito del progetto in itinere.*

Non si condivide l'opinione secondo la quale la trasformazione di 5,54 ettari di suolo agricolo **non comporteranno modificazioni rilevanti** nel contesto in esame e in quello delle aree limitrofe, tenuto conto che tale intervento di fatto è adiacente ad **altri interventi elettrici**, comportanti la trasformazione di un'**area agricola 5 volte maggiore**, peraltro partendo dalla premessa che il *paesaggio agrario di Selargius unico e affascinante.*

Oltre alla trasformazione di 5,54 ettari di suolo agricolo, occupato dall'impianto di accumulo, si evidenzia che il parallelismo dei **cavidotti** del progetto in esame con altri presenti o previsti a Selargius, seppure non citato nel progetto in esame, comporterà che gli stessi in gran parte **non interesseranno la viabilità** indicata nei vari progetti, ma i fondi privati adiacenti alla viabilità stessa, con conseguente ulteriore consumo o limitazione dell'uso di suolo agricolo.

Per quanto sopra, la tesi sostenuta a pag. 81 della Relazione Tecnica Generale in merito alla scelta del tracciato, sostenuta anche con la motivazione di "*minimizzare l'attraversamento di terreni agricoli, al fine di interessare un numero minimo di proprietari nella procedura espropriativa e ridurre l'impatto sulle componenti naturali presenti nelle aree di intervento*" non è pertanto sostenibile.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

A pag. 34 dell'elaborato *PDR02_Relazione Tecnica Opere di Connessione – Descrittiva* si precisa che *la posizione delle buche giunti è individuata su planimetria catastale nell'elaborato 24003 PD28*, ma in quest'ultimo elaborato non c'è traccia della **buca giunti**.

Nel progetto si parla della necessità di realizzare una **buca giunti**, senza individuarne la localizzazione, che come evidente dal manufatto di cui trattasi (dimensioni 10 m x 2,80 m) e dalla posizione dello stesso in mezzo ad una strada stretta e interessata da tanti altri cavidotti di impianti esistenti o previsti, **comporterà necessariamente l'interessamento di fondi agricoli privati**.

9. Riferimenti allo strumento urbanistico comunale vigente e Conformità Urbanistica

Le destinazioni d'uso della Zona E (agricola) del PUC di Selargius **non ammettono la localizzazione degli impianti in questione**, tuttavia la normativa applicata al progetto (DL7/2002 e D.Lgs.387/2003 art.12 c.3, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs.190/2024) prevede che l'eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto abbia effetto di variante urbanistica, in questo caso per la conversione da zona agricola E a zona servizi generali G, variante che dovrà poi essere recepita dal Consiglio Comunale.

Sia con riferimento alla destinazione d'uso prevista nel progetto per le aree (non certo di tipo agricolo), sia per le tipologie dei volumi (volumi tecnici o in pratica container), sia per il tipo di recinzione (quella dell'impianto bess in rete elettrosaldata pari a 2,5 m di altezza – seppure indicata pari a 2 m in alcuni punti del progetto - e in particolare quella della stazione elettrica in calcestruzzo alta anch'essa 2,5 m, che non rispettano l'altezza massima prevista dall'art.103 commi 2 e 9 del Regolamento Edilizio, nonché le esatte caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio), certamente **non si concorda** con l'affermazione riportata a pag. 48 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* nella quale si afferma che: "Si verifica *dunque, in relazione alla programmazione e alle norme tecniche di piano la completa coerenza fra il Progetto e il PUC comunale*".

Per quanto sopra, l'**intervento proposto non è urbanisticamente conforme alle prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale** di Selargius, pertanto l'Autorizzazione unica avrebbe effetto di variante urbanistica, ma ai sensi della L.R. 20/2024 lo stesso non è ammissibile.

Si ritiene che, in merito alla variante urbanistica al PUC, l'ufficio competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica della Città Metropolitana di Cagliari, potrebbe richiedere l'integrazione del rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità, considerate le dimensioni

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

dell'impianto in istruttoria (5,54 ettari), seppure in linea generale la variante urbanistica conseguente all'autorizzazione unica BESS non sia soggetta a valutazione sull'assoggettabilità a VAS.
Si ritiene che, l'ente competente in materia di Studio di Impatto Ambientale per l'impianto in esame potrebbe richiedere l'attivazione della procedura Verifica di Assoggettabilità alla SIA, considerate la potenza dell'impianto in istruttoria, seppure in linea generale gli impianti Bess non siano soggetti a procedura di Studio di Impatto Ambientale.

10. Parametri urbanistico-edilizi dell'impianto

In base ai dati sommari riportati nel progetto, tenuto conto del solo lotto della sottostazione elettrica, secondo il PUC di Selargius essendo l'intervento in Zona E (agricola) **si renderebbe necessaria la deroga all'indice di fabbricabilità, da autorizzare tramite deliberazione di Consiglio Comunale** (ma il Consiglio Comunale di Selargius ha già espresso parere contrario alla deroga per la stessa sottostazione per il progetto delle Ecowind 6 con propria deliberazione n.33 del 20/06/2024), tuttavia secondo la norma nazionale (art.12 del D.Lgs.387/2003) il rilascio dell'Autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

Fatta salva l'applicazione dell'art.1 commi 1 e 5 della LR 20/2024 e del relativo allegato "A", la Conferenza di Servizi del progetto in esame è stata indetta, applicando la normativa previgente, ossia quella dettata dal D.L. 7/2002 e dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, prima delle modifiche apportate al D.L.7/2002, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 190 del 25/11/2024, entrato in vigore il 30/12/2024.

Per l'intero impianto manca il conteggio di tutti i parametri urbanistico edilizi, con particolare riferimento ai volumi riconducibili a edifici o manufatti edilizi e alle superfici coperte. Tale conteggio dovrebbe essere presente anche nell'elaborato *PD 29 - Pianta, prospetti e sezioni edificio della Stazione Elettrica Impianto* manca la dimostrazione grafica dei volumi edilizi in costituzione, calcolati in conformità al Regolamento Edilizio vigente.

Si ricorda, inoltre che nel caso di attuazione dell'intervento, dovrà essere sottoscritto apposito **atto unilaterale d'obbligo**, finalizzato alla realizzazione delle finiture dei fabbricati.

11. Manutenzione viabilità nell'agro

Nella Relazione Tecnica Generale (elaborato 24003_PDR01_Rev02_Relazione Tecnica Generale.pdf) paragrafo 12.1 (Accesso all'area), si afferma che la viabilità per accedere all'impianto

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

"*si presenta asfaltata, in buone condizioni di manutenzione*", tuttavia nel progetto non si considera che i mezzi pesanti per il trasporto degli elementi preassemblati, transitando in quelle strade, contribuiranno al danneggiamento e all'usura delle stesse.

Il progetto non prevede alcun intervento per prevenire o rimediare all'ammaloramento della viabilità nell'agro di Selargius, che verrà provocato dal transito dei mezzi pesanti diretti all'impianto in esame.

12. Ripristino lotto in caso di dismissione impianto

Quanto riportato nella Relazione Tecnica Generale (elaborato 24003_PDR01_Rev02_Relazione Tecnica Generale.pdf), del paragrafo 13 (Dismissione) non è sufficiente, poiché mancano gli oneri di dismissione e le relative garanzie, qualora l'impianto dovesse essere dismesso.

13. Verifica stabilità del pendio

Nel layout di progetto (elaborato PD11), la sezione A-A evidenzia un dislivello di 17,80 m tra la quota più alta (+109,10 m) e la quota più bassa (+91,30 m), Seppure lo studio GEO03, relativo alla valutazione analitica della stabilità del pendio lungo la sezione A-A, abbia concluso che le opere previste risultano geologicamente compatibili, non determinando un incremento del livello di pericolosità né un peggioramento delle condizioni di equilibrio statico del versante, **si ritiene che il progetto risulti incompleto sotto il profilo plano-altimetrico e idraulico**, poiché manca un piano quotato altimetrico di sistemazione dell'intero lotto, al fine di verificare pendenze, movimenti di terra, regimazione delle acque e stabilità delle opere.

14. Compensazioni

Considerata la rilevanza dell'intervento, amplificata dalla presenza di numerosi altri interventi elettrici nell'immediato intorno, si ritiene opportuno che il proponente, laddove riuscisse ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera proposta, si renda disponibile a concordare con l'Amministrazione Comunale di Selargius, efficaci misure di compensazione e riequilibrio ambientale, aventi indirizzo di pubblica utilità, concordate e quantificate con l'Amministrazione Comunale di Selargius e proporzionate all'impatto ambientale degli interventi che non sarà possibile mitigare per il territorio.

***

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

Per tutto quanto sopra riportato, l'Area 5 del Comune di Selargius, esprime **PARERE CONTRARIO** alla realizzazione dell'intervento, tuttavia, **qualora le motivazioni del dissenso non venissero accolte da parte del Ministero, si riportano di seguito le RICHIESTE DI INTEGRAZIONI** di competenza dell'Area 5 del Comune di Selargius:

a) Si chiede che sia valutata l'entità degli **impatti cumulativi dei diversi impianti elettrici** ricadenti nel territorio comunale di Selargius, tenendo conto dell'utilizzo di suolo agricolo per destinazioni d'uso di altro tipo rispetto a quello proprio della zona, del parallelismo dei cavidotti dei vari impianti, aventi riflessi sulle limitazioni all'uso del suolo gravato da servitù.

b) Considerato l'interessamento di strade comunali, si chiede che un **atto di sottomissione**, similmente a quanto predisposto per il Ministero, sia previsto anche nei confronti del Comune di Selargius, affinché sia formalizzato l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie – inclusa la schermatura dei propri cavidotti – per garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge in materia, in caso di realizzazione o collegamento di ulteriori impianti alla stazione elettrica dell'impianto.

c) Occorre **integrare il progetto** di una parte descrittiva e una grafica che rappresentino la **regimentazione delle acque meteoriche e l'utilizzo della vasca di laminazione**, nel rispetto del principio di invarianza idraulica.

d) Nell'elaborato *PDR02 – Relazione tecnica opere di connessione*, al paragrafo 3.17 "Sistema di smaltimento delle acque meteoriche", **occorre esplicitare** che l'intervento dovrà rispettare quanto previsto dallo studio del principio di **invarianza idraulica**, elaborato *IDR01 – Relazione Idrologica-Idraulica*.

e) **Occorre valutare le aree occupate dai cavidotti interrati e le relative DPA** considerando anche i cavidotti già esistenti, quelli relativi agli impianti già autorizzati e anche quelli non ancora autorizzati, ma presentati, calcolando i valori emissivi dei cavidotti e gli impatti dovuti alle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana. La società Atena Storage srl dovrà rivolgersi alle varie società proponenti/autorizzate/proprietarie (Terna s.p.a., Whysol -E Sviluppo s.r.l., Energy Q1Bess s.r.l., Nora Ventu s.r.l., Avenhexicon s.r.l., Ecowind 6 s.r.l., FRV Italia s.r.l.), oppure al Ministero affinché vengano valutate le aree occupate dai cavidotti interrati e le relative DPA.

f) **Occorre verificare che vengano garantite le DPA dell'impianto e della relativa sottostazione**, al fine di non comportare limitazioni per le proprietà confinanti.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

g) Occorre integrare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, con la valutazione dei ricettori critici e degli effetti cumulativi dovuti alla previsione di **nuovi impianti elettrici già approvati**, nelle immediate vicinanze del nuovo impianto e della relativa sottostazione elettrica.

h) Occorre integrare la documentazione progettuale, sotto l'aspetto dell'**inquinamento luminoso** tenendo conto degli effetti **cumulativi dei vari impianti elettrici nell'immediato intorno**, già esistenti o autorizzati, inoltre occorre che l'**impianto di illuminazione rispetti anche le linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso** e relativo consumo energetico, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 60/23 del 05.11.2008.

i) **Estensione della fascia arborea lungo l'intero perimetro dell'impianto** proposto, con la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni (che a pag. 70 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica* viene precisato essere *costituita da essenze arboree di Olivo*), al fine di cercare di migliorare la schermatura di verde e mitigare la percezione visiva dell'impianto, tenuto conto che a causa dell'orografia dei luoghi (la sezione A-A dell'elaborato PD 11 *Layout di Progetto Impianto BESS* indica un dislivello di 17,80 m all'interno dell'area dell'impianto) i container sarebbero visibili dalla strada come si comprende anche dai fotoinserimenti.

j) Occorre valutare attentamente il tipo di **piantumazione prevista per la fascia arborea perimetrale**, in quanto le simulazioni prodotte mostrano l'esiguità dei risultati in termini di mitigazione dell'impatto visivo.

k) Occorre valutare l'entità degli **impatti cumulativi dei diversi impianti elettrici** ricadenti nel territorio comunale di Selargius, dal punto di vista della percezione visiva, poiché l'impianto bess in esame è molto rilevante e va ad aggravare la percezione di un'ampia porzione di agro intorno alla stazione di TERNA a Selargius, che man mano si sta di fatto trasformando in una zona per servizi generali di tipo elettrico, contro la volontà del Comune su cui tali impianti ricadono.

l) Occorre provvedere alle opportune **integrazioni progettuali** per individuare la localizzazione della **buca giunti**, che come evidente dal manufatto di cui trattasi (dimensioni 10 m x 2,80 m) e dalla posizione dello stesso in mezzo ad una strada stretta e interessata da tanti altri cavidotti di impianti esistenti o previsti, **comporterà necessariamente l'interessamento di fondi agricoli privati**.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

m) Per il lotto della sottostazione elettrica, secondo il PUC di Selargius essendo l'intervento in Zona E (agricola) **si renderebbe necessaria la deroga all'indice di fabbricabilità, da autorizzare tramite deliberazione di Consiglio Comunale.**

n) Occorre integrare il progetto con il **conteggio di tutti i parametri urbanistico edilizi**, con particolare riferimento ai volumi riconducibili a edifici o manufatti edilizi e alle superfici coperte.

o) Nel caso di attuazione dell'intervento, dovrà essere sottoscritto apposito **atto unilaterale d'obbligo** con il Comune di Selargius, prima dell'inizio dei lavori, finalizzato alla realizzazione delle finiture dei fabbricati della stazione elettrica, ai sensi dell'art.15 c.5 lett. f) delle Norme del PUC, in conformità all'art 61 c.2 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale.

p) Occorre che il progetto venga integrato con la previsione di interventi di **manutenzione della viabilità nell'agro**, per prevenire o rimediare all'ammaloramento della viabilità provocato dal transito dei mezzi pesanti diretti all'impianto in esame.

q) **Piano di dismissione dell'impianto e ripristino ambientale compresi i cavidotti esterni,** da integrare come elaborato a se stante, corredato di oneri di dismissione e relative garanzie, qualora l'impianto dovesse essere dismesso. Infatti, nonostante la presenza nella Relazione Tecnica Generale (elaborato 24003_PDR01_Rev02_Relazione Tecnica Generale.pdf), del paragrafo 13 (Dismissione), lo stesso non è sufficiente.

r) Occorre integrare la documentazione con un **piano quotato altimetrico di sistemazione dell'intero lotto**, al fine di verificare pendenze, movimenti di terra, regimazione delle acque e stabilità delle opere.

s) Considerata la rilevanza dell'intervento, amplificata dalla presenza di numerosi altri interventi elettrici nell'immediato intorno, si ritiene opportuno che il proponente, laddove riuscisse ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera proposta, si renda disponibile a concordare con l'Amministrazione Comunale di Selargius, efficaci **misure di compensazione e riequilibrio ambientale**, aventi indirizzo di pubblica utilità, concordate e quantificate con l'Amministrazione Comunale di Selargius e **proporzionate all'impatto ambientale degli interventi che non sarà possibile mitigare per il territorio**.

***

Segnalazione refusi e imprecisioni

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

1. In tanti punti del progetto sono presenti imprecisioni in merito alla denominazione delle strade interessate dallo stesso, che sono: la *strada comunale Sestu-Settimo*, la *strada comunale Pitzu Pranu* e non quanto si evince erroneamente da Google Maps.
2. Occorre un chiarimento in merito all'altezza della recinzione indicata nella *Relazione Tecnica Generale*, file (24003_PDR01_Relazione Tecnica Generale.pdf), pari a 2 m a pag. 27 e pari a 2,5 m nelle sezioni a pag. 31 e 32.
3. Nel paragrafo 11.1 (*Interferenze Opere di Progetto-Reticoli Idrografici)* della *Relazione Tecnica Generale*, in due punti si parla di "*parco fotovoltaico*" anziché di impianto bess.
4. Occorre precisare i riferimenti in merito al Piano Urbanistico Comunale di Selargius, riportati a pag. 43 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica*, in quanto il PUC del Comune di Selargius, approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n°52 del 23/09/2015, così come integrato dalle Deliberazioni di C.C. n°1 del 19/01/2017 e n°26 del 04/05/2017, è stato successivamente revisionato per cui lo strumento urbanistico attualmente vigente è la variante n. al PUC, approvata definitivamente con Deliberazione di C.C. n°1 del 18/01/2022 (adozione con Deliberazione di C.C. n°69 del 12/12/2019).
5. A pag. 57 della *Relazione di Compatibilità Paesaggistica*, si afferma erroneamente che "*le uniche interferenze riguarderanno le strade statali/provinciali (per il passaggio del cavidotto interrato)*", mentre il progetto non interessa strade statali o provinciali.
6. A pag. 23 della valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento alla rumorosità esistente, erroneamente si precisa "*principalemte governata dalla presenza della strada provinciale adiacente e dal traffico veicolare indotto dalle attività industriali e artigianali*", mentre la strada provinciale più vicina è distante circa 700 m, per cui non è adiacente.

***

AREA 9 - Igiene Urbana, Verde Pubblico Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali

Si allega alla presente la nota, a firma del Direttore dell'Area 9, riportata anche integralmente di seguito, con le **prescrizioni e richieste di integrazioni, qualora le motivazioni del dissenso esplicitate dall'Area 5 non venissero accolte da parte del Ministero**.

Per gli aspetti concernenti la manomissione del suolo pubblico, competenza della scrivente AREA 9 – Igiene Urbana, Verde Pubblico, Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico

Amministrativa, Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali, a seguito della verifica della documentazione progettuale prodotta e in particolare dei seguenti elaborati:

1) ED01 Rev.02 – Relazione tecnica opere di connessione (piano tecnico), paragrafo 3.3;
2) PD19 – Sezioni trincee e cavidotti;
3) PD37 – Particolari cavidotti AT;
4) PDR01 Rev.02 – Relazione tecnica generale, paragrafo 9.3;
5) PDR02 Rev.02 – Relazione tecnica opere di connessione (descrittiva), paragrafo 3.28;
6) PDR35 Rev.01 – Relazione sulle interferenze, paragrafi 2.1.3 e 5;
7) RCP00 – Relazione di compatibilità paesaggistica (parte 1 di 2), paragrafo 2.5.3;

si comunica quanto segue:

Per quanto riguarda il ripristino degli scavi sulle strade comunali, di cui alle sezioni tipo e alle descrizioni riportate negli elaborati progettuali precedentemente elencati, si indicano di seguito le modalità di esecuzione della manomissione delle sedi stradali e del loro relativo ripristino.

Tali modalità dovranno essere riportate negli elaborati e rispettate in fase di esecuzione lavori:

Scavo e ripristino su strada bitumata (Strada Comunale Pitzu Pranu):

- La manomissione della sede stradale per gli scavi dovrà essere eseguita preliminarmente con taglia asfalto a disco al fine di perimetrare l'area di scavo, sino alla profondità di 10 cm;
- Durante le lavorazioni di scavo dovrà essere posta particolare cura nell'esecuzione degli stessi onde evitare franamenti e danni provvedendo, ove necessario, alla messa in opera di apposite ed idonee casserature. Il riempimento dello scavo sarà eseguito con materiale inerte naturale a pozzolana, opportunamente **costipato** a mezzo di vibro-costipatori (tipo ballerina, ecc.);
- Detti riempimenti saranno eseguiti fino alla profondità di 25 cm dalla quota di pavimentazione stradale finita, gli ulteriori 25 cm saranno riempiti con calcestruzzo dosato a 400 Kg di cemento R325 per metro cubo di impasto, **Rck minimo 20N/mmq;**
- Ad avvenuta maturazione dello strato di calcestruzzo, passati almeno otto giorni, si provvederà alla fresatura del ripristino e del manto d'usura per una larghezza pari a quella dello scavo e maggiorata di 50 cm per lato, e di profondità 3 cm, sul quale sarà steso un tappetino d'usura a caldo dello spessore di 3 cm previa posa di emulsione bituminosa (filler a caldo);
- La fresatura e la successiva bitumatura dovranno essere eseguiti nella stessa giornata;

Scavo e ripristino su strada sterrata (Strada Comunale Sestu-Settimo):

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

- Lo scavo deve essere eseguito in trincea alla profondità di progetto, il ripristino deve essere eseguito a perfetta regola d'arte con materiale inerte, lo strato della strada interessata dai lavori deve essere ripristinato con materiale della stessa tipologia di quello esistente;

Ripristini diversi

- In caso di manomissione del telo tessuto non tessuto, il telo di ripristino dovrà sovrapporsi all'esistente per cm 50 per ogni lato;

Per le pavimentazioni esistenti diversi da quelle sopraindicate si dovrà procedere con la stessa tipologia esistente, così come per le pavimentazioni lastricate, marciapiedi con finiture particolari, ecc.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-10-29 - 0049173

CONCLUSIONI

Il progetto proposto non tiene conto delle previsioni del PUC di Selargius per la Zona Agricola e della LR20/2024 che classifica le zone agricole tra quelle non idonee all'installazione dell'impianto proposto, inoltre **non tiene conto dei significativi impatti cumulativi negativi dati dalla compresenza di altri interventi elettrici (già esistenti, autorizzati o presentati) nel territorio, concentrati in particolare nell'area della stazione di Terna già esistente**, con effetti sul paesaggio agrario, prevalentemente con consumo di suolo (agricolo), effetti elettromagnetici, impatto visivo, impatto acustico.

Per quanto rilevato **si esprime complessivamente PARERE CONTRARIO** in merito al progetto di realizzazione dell'impianto di accumulo elettrochimico della Atena Storage nell'agro di Selargius.

Laddove le motivazioni del dissenso del Comune di Selargius non venissero accolte da parte del Ministero, si dovrà tener conto di tutte le osservazioni, richieste di integrazioni e prescrizioni riportate nella presente.

La presente verrà caricata nel portale del MASE per le autorizzazioni BESS di competenza statale.

Distinti saluti
Istr.tecn. A5: G.M.M., S.T.
Istr.tecn A9: I.D.

Direttore dell'Area 5

(Dott. Ing. Adalberto Pibiri)

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche
PEC: dgis.div04@pec.mase.gov.it;
autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

e p.c.

Spett.le
Comune di Selargius (CA)
PEC:
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Oggetto: **Procedimento BESS-2024-12-0000155**
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL

Con riferimento all'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse ai sensi del DL n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, prot. MASE n. 0121339 del 02/07/2024, la società **ATENA STORAGE S.R.L.** formula le seguenti osservazioni in relazione al parere trasmesso dal Comune di Selargius con nota prot. n. 0049173 del 29 ottobre 2025.

* * *

Premessa

In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che la nota in riscontro è stata trasmessa oltre il termine assegnato dal MASE (in qualità di autorità procedente) per formulare richieste di integrazioni (**15.10.2025**).

Come è noto, in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 14-bis, comma 2, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il suddetto termine ha natura perentoria e, quindi, inderogabile da parte delle Amministrazioni chiamate ad esprimere le proprie valutazioni nell'ambito della conferenza di servizi propedeutica al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica.

Allo stato, dunque, nessuna integrazione o chiarimento sarebbe dovuto, stante la tardività della richiesta; tuttavia, in ossequio allo spirito collaborativo che caratterizza i rapporti di Atena Storage con gli Enti Pubblici, la Società intende comunque fornire tutta l'ulteriore documentazione, gli elaborati e le integrazioni che è in grado di produrre, tenuto conto dei dati a propria disposizione.

Si precisa, infatti, che una parte significativa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dal Comune presuppone il possesso di dati ai quali la scrivente non ha accesso: si tratta, in particolare, degli approfondimenti riguardanti gli impatti cumulativi con altre iniziative localizzate in aree limitrofe, i cui dati progettuali non possono essere nella disponibilità della scrivente, non essendo gli operatori tenuti a condividere con Atena le informazioni relative ai propri progetti, quand'anche richieste ai fini di coordinamento delle diverse iniziative sul territorio.

* * *

(A)

OSSERVAZIONI AL CONTENUTO DEL PARERE

1. Sulla condivisione della sottostazione di utenza con altre iniziative

Il Comune rileva che la sottostazione di utenza del progetto di Atena Storage è condivisa con altre due iniziative in corso di autorizzazione: un progetto BESS di cui risulta titolare la Società FRV Italia S.r.l. e un progetto eolico proposto da Ecowind 6 S.r.l. **(pag. 2 del Parere)**.

Sul punto si osserva innanzitutto che Atena Storage è la sola a possedere **un legittimo titolo di disponibilità delle aree** interessate dalla sottostazione, avendo stipulato contratti preliminari di compravendita, regolarmente registrati e trascritti, con i proprietari dei terreni in questione.

Allo stato, pertanto, nessuno a parte Atena Storage può realizzare opere di qualunque genere su tali aree, che sono e rimangono nella esclusiva disponibilità della scrivente.

In ogni caso, l'eventuale condivisione della sottostazione con altre iniziative è perfettamente compatibile con la soluzione di connessione rilasciata da TERNA S.p.A. e non comprometterebbe la realizzazione del progetto né incrementerebbe in alcun modo gli impatti dello stesso sul territorio.

Allo stato, comunque, si conferma che non esistono altre iniziative in condominio con Atena Storage e che non risultano essere giunte proposte formali da parte di altri operatori per la condivisione della sottostazione.

Quanto al richiamo alla Deliberazione n. 33 del 20 giugno 2024 del Consiglio Comunale di Selargius **(pag. 2-3 del Parere)**, si osserva che tale Deliberazione si riferisce a un progetto totalmente diverso, sia per natura che per impatto ambientale, rispetto a quello proposto

dalla scrivente, cui la legge attribuisce, come detto, una presunzione assoluta di compatibilità ambientale (art. 1, comma 2-quinquies, del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55).

* * *

2. Sull'applicabilità della L.R. Sardegna n. 20/2024 al progetto proposto da ATENA STORAGE

Il Comune di Selargius sostiene che il progetto proposto da Atena Storage non può essere autorizzato in quanto localizzato all'interno di un'area che la L.R. Sardegna n. 20/2024 qualifica come non idonea **(pag. 3-4 del Parere)**.

L'assunto contenuto nel Parere si fonda su una errata perimetrazione dell'ambito applicativo della disciplina regionale in materia di aree idonee/non idonee.

Come è noto, la Legge Regionale n. 20/2024 è stata emanata in attuazione della disciplina nazionale – di derivazione eurounitaria - che stabilisce i principi generali per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione **di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** (art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 199/2021 e Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, c.d. Decreto Aree Idonee).

Gli impianti di accumulo di tipo *stand alone* non rientrano nella definizione di *impianti di produzione di energia elettrice alimentati da fonti rinnovabili*, ma sono impianti **a servizio della Rete Elettrica Nazionale** che hanno lo scopo di garantire la stabilità e alla sicurezza del sistema elettrico e devono, pertanto, ritenersi esclusi dall'applicazione della disciplina in materia di aree idonee/non idonee.

Diversa è l'ipotesi, che qui però non rileva, dei sistemi di accumulo "in combinato" con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in tal caso (e solo in tal caso), l'impianto di accumulo non si pone al servizio della rete, bensì dell'impianto di produzione, e ne diventa un'appendice, assimilabile ad un componente dell'impianto stesso.

Nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di aree idonee/non idonee ricadono, pertanto, esclusivamente i sistemi di accumulo realizzati "in combinato" con impianti FER, ma non quelli *stand-alone*, che, si ribadisce, sono sistemi indipendenti a servizio della rete e non di un impianto FER.

La Regione Sardegna, in continuità con la normativa nazionale (che rappresenta il quadro normativo all'interno del quale deve essere obbligatoriamente ricondotta la legge regionale), ha disciplinato anche la localizzazione dei sistemi di accumulo, ma sempre e soltanto quando "abbinati" a un impianto FER, tant'è che nella normativa regionale non si rinviene alcuna disposizione specifica per i sistemi di accumulo di tipo *stand-alone*.

Ne è riprova che tutti gli Allegati alla LR n. 20/2024 riguardano le diverse tipologie di impianti FER, mentre nessuno di essi è dedicato ai sistemi di accumulo BESS *stand-alone*.

Lo stesso Allegato A - richiamato dal parere in commento - è titolato *"Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici"*, e i sistemi di accumulo sono ricompresi in tale allegato solo quando in combinato con gli impianti fotovoltaici e termodinamici.

Da ultimo, sia consentito rilevare che la L.R. n. 20/2024 è attualmente sottoposta al sindacato della Corte Costituzionale, che ha già annullato la precedente L.R. per mezzo della quale la Regione Sardegna aveva imposto una moratoria alla realizzazione di nuovi impianti FER sul proprio territorio (sentenza Corte Cost. n. 28/2025).

La sentenza sulla moratoria potrebbe rappresentare un precedente significativo anche per la valutazione della legge regionale sulle aree idonee: se la Corte Costituzionale ha già stabilito che la Regione non può introdurre limitazioni generalizzate e aprioristiche alla realizzazione di impianti FER, è plausibile che riterrà incostituzionali anche le disposizioni della L.R. n. 20/2024, atteso che, seppur da un diverso punto di vista, introducono ingiustificabili limitazioni al principio (di matrice eurounitaria) della massima diffusione delle energie rinnovabili.

* * *

3. Sulle presunte interferenze e impatti cumulativi con altri progetti.

Il Comune sostiene che il cavidotto collocato lungo il sedime stradale pubblico presenterebbe significative interferenze con i cavidotti previsti da progetti FER attualmente in fase di autorizzazione. Tale circostanza, secondo il Comune, determinerebbe impatti cumulativi inaccettabili per il territorio agricolo circostante **(pag. 4-5-6 del Parere).**

Come evidenziato nelle premesse, Atena Storage non dispone di informazioni relative a potenziali interferenze con altre iniziative, in quanto non ha accesso ai dati relativi ai progetti menzionati nel Parere.

Sulla base delle informazioni in possesso della scrivente, il cavidotto di connessione AT, interrato e di limitata estensione (circa 1000 m), non presenta interferenze con altri impianti esistenti.

Inoltre, il cavidotto non arrecherà alcun pregiudizio alla fruibilità dei suoli agricoli né interferirà con le pratiche colturali o pastorali locali, risultando pienamente compatibile dal punto di vista paesaggistico, funzionale e ambientale, in quanto:

- il tracciato del cavidotto è stato progettato con l'obiettivo di ridurre al minimo l'occupazione di suolo e ogni possibile interferenza con le pratiche agricole o con elementi di valore paesaggistico e ambientale;
- il collegamento elettrico sarà interrato per un'estensione complessiva di circa 1000 metri e si svilupperà prevalentemente lungo la viabilità pubblica esistente, sfruttando

pertinenze e margini già infrastrutturati. Questa scelta progettuale consente di limitare drasticamente l'impatto visivo e territoriale dell'opera, evitando la creazione di nuovi tracciati o servitù permanenti;

- nei brevi tratti eventualmente non coincidenti con la viabilità pubblica, il percorso seguirà limiti di proprietà o aree marginali già infrastrutturate, senza interferire con coltivi, recinzioni o strutture rurali;
- l'intervento sarà eseguito con tecniche di posa interrata a basso impatto ambientale, garantendo il completo ripristino delle superfici e delle sistemazioni agrarie o stradali interessate al termine dei lavori;
- l'opera non comporterà emissioni, rumori, vibrazioni o altre forme di disturbo, né determinerà modifiche percettibili al paesaggio o limitazioni all'uso agricolo delle aree adiacenti.

Fatte queste doverose precisazioni, non ci si può esimere dal rilevare che **la richiesta del Comune di valutare gli impatti cumulativi** del progetto con altre iniziative in corso di autorizzazione **contrasta con la normativa nazionale in materia di valutazioni ambientali**.

Come è noto, l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede l'obbligatorietà della valutazione degli effetti cumulativi di un progetto esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* VIA). Tali procedimenti, tuttavia, non trovano applicazione agli impianti BESS *stand alone*, per i quali **la normativa nazionale riconosce una presunzione di compatibilità ambientale, escludendoli da qualsiasi valutazione di impatto ambientale** (si veda, in proposito, l'art. 1, comma 2-quinquies, del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55).

Ne consegue che, con riferimento al progetto presentato dalla scrivente, non è prevista alcuna valutazione degli impatti cumulativi, né tale valutazione può essere richiesta dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo.

* * *

4. Sui presunti impatti sulle attività agricole e pastorali dell'area.

Quanto ai presunti impatti negativi sulle attività agricole, gli approfondimenti condotti dai tecnici incaricati dalla scrivente consentono di affermare con certezza che l'impianto non arrecherà alcun disturbo né pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento delle attività agricole o pastorali, mantenendo inalterata la piena funzionalità produttiva delle aree contigue e garantendo, al contempo, elevati standard di sicurezza ambientale e paesaggistica.

Ed infatti:

- l'impianto proposto da Atena Storage sarà localizzato su una superficie limitata, strettamente commisurata alle esigenze funzionali e di sicurezza dell'infrastruttura, senza alcuna interferenza fisica o operativa con le aree agricole circostanti.
- l'intervento non comporterà emissioni di sostanze nocive o inquinanti, né rilascio di rumori, vibrazioni o odori tali da arrecare disturbo, diretto o indiretto, alle attività agricole o pastorali limitrofe. L'impianto opererà in regime di completa compatibilità ambientale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'aria, del suolo e delle acque;
- la presenza dell'impianto, interamente confinato all'interno della propria area di pertinenza, non genererà limitazioni d'uso dei terreni agricoli adiacenti né ostacolerà le normali pratiche colturali e la movimentazione dei mezzi agricoli;
- l'intero perimetro dell'area impiantistica sarà circondato da una consona fascia tagliafuoco, realizzata secondo le prescrizioni della normativa regionale in materia di prevenzione incendi in ambito rurale. Tale fascia garantirà la piena sicurezza dell'impianto e del contesto agricolo circostante, senza alterare le caratteristiche d'uso dei terreni limitrofi;
- dal punto di vista percettivo e paesaggistico, il BESS si configurerà come un elemento puntuale, ordinato e di modesta altezza, opportunamente schermato e integrato nel contesto territoriale, privo di impatti sensibili sulla percezione del paesaggio agricolo. In sintesi, l'impianto non arrecherà alcun disturbo percepibile né pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento delle attività agricole o pastorali, mantenendo inalterata la piena funzionalità produttiva delle aree contigue e garantendo, al contempo, elevati standard di sicurezza ambientale e paesaggistica.

In aggiunta, si precisa che l'area oggetto di intervento non presenta caratteristiche di pregio agronomico, risultando classificata come suolo a uso seminativo e ortivo, con limitata fertilità e assenza di colture specializzate o permanenti.

Pertanto, l'affermazione contenuta nella Relazione di Compatibilità Paesaggistica, secondo cui *"il paesaggio agrario dell'area oggetto di analisi e quello delle aree limitrofe subirà modificazioni minime e comunque l'intervento non interesserà alcuna area agricola di pregio",* risulta pienamente fondata e coerente con la reale condizione d'uso e di valore agronomico del sito.

* * *

5. Invarianza idraulica, campi elettromagnetici e impatti acustici.

Il Comune sostiene che la documentazione progettuale risulterebbe carente di una parte descrittiva e di una parte grafica da cui emerga la regimazione delle acque meteoriche e l'utilizzo della vasca di laminazione nel rispetto del principio di invarianza idraulica **(Pag. 7-8 del Parere)**.

L'affermazione del Comune non può ritenersi condivisibile, atteso che la documentazione progettuale risulta essere completa ed esaustiva e che l'analisi sull'invarianza idraulica è stata condotta in stretta conformità con le *"Linee Guida e Indirizzi Operativi per l'Attuazione del Principio di Invarianza Idraulica"* emanate dall'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.

Le linee guida disciplinano i tempi di ritorno delle analisi di invarianza idraulica, determinando le portate da laminare per eventi fino a 50 anni, con ipotesi particolarmente cautelative relative alla condizione di umidità del terreno. Forniscono, inoltre, metodi rigorosi per il corretto dimensionamento sia del bacino di laminazione sia della geometria del battente idraulico di fondo vasca e degli sfiori, al fine di garantire una corretta gestione delle acque in uscita e prevenire possibili esondazioni.

Per il dimensionamento della vasca di laminazione, sia nelle dimensioni che nelle opere di rilascio delle acque (battente e sfioro), è stato impiegato il foglio di calcolo allegato alle Linee Guida ADIS, basato sulla metodologia Runge-Kutta. Questo approccio garantisce la non esondazione relativamente alle portate di progetto, valutate secondo le indicazioni dell'ADIS, comunque riferite a un tempo di ritorno pari a circa il doppio della vita utile dell'impianto.

In merito alla regimazione delle acque meteoriche, come chiaramente indicato al paragrafo 5 della Relazione Idrologica-Idraulica-IDR01, la mancata regimazione è stata una specifica scelta progettuale legata all'invarianza idraulica del progetto. Si è optato per la conservazione delle "originarie linee di deflusso naturali", evitando opere di canalizzazione che, inevitabilmente, concentrano le acque in punti specifici, riducono i tempi di corrivazione e conseguentemente aumentano la portata di piena a valle dell'impianto.

Tale scelta è stata resa possibile dall'opportuna ubicazione della vasca, posizionata in corrispondenza di una linea di deflusso naturale (cfr. paragrafo 6.2 della Relazione Idrologica-Idraulica-IDR01).

Si sottolinea, come richiamato nello stesso paragrafo 6.2, che l'invaso non è in alcun modo assimilabile ad un invaso di ritenzione e accumulo acque, bensì ad un'opera di mitigazione idraulica interrata e con fondo drenante. Le acque, una volta regolate, verranno reimmesse in corrispondenza della stessa linea di deflusso attualmente esistente.

In relazione alle ipotesi di progetto sopra esposte, non sono pertanto previste opere da rappresentare su specifico elaborato, salvo i particolari costruttivi dell'invaso che verranno prodotti in sede di progettazione esecutiva.

La richiesta di esplicitazione che *"l'intervento dovrà rispettare quanto previsto dallo studio di invarianza idraulica"* da inserire al paragrafo 3.17 dell'elaborato PDR02 – Relazione Tecnica è stata recepita e sarà ottemperata.

*

In riferimento alle osservazioni formulate dal Comune in merito alla valutazione degli impatti cumulativi di natura elettromagnetica e acustica **(pag. 8-9-10 del Parere)**, si ribadisce che tali osservazioni contrastano con la normativa nazionale, che prescrive la valutazione degli impatti cumulativi per le sole opere soggette a valutazioni ambientali (VIA o *screening* VIA).

Con particolare riguardo agli impatti acustici, poi, si osserva che i rilevamenti fonometrici possono essere condotti tenendo conto dello stato di fatto, escludendo progetti in fase di autorizzazione. Per approfondire questo aspetto tecnico, è necessario disporre di informazioni relative ai periodi di attività, alla posizione e alle specifiche tecniche dei componenti che saranno effettivamente utilizzati per ciascun progetto.

* * *

6. Illuminazione

Le emissioni luminose prodotte dall'Impianto saranno di scarsissimo impatto.

Il progetto proposto da Atena Storage prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna con classe di isolamento II, con un'altezza massima dal piano di calpestio pari a 3 metri e l'utilizzo di corpi illuminanti di tipo cut-off. Tale impianto sarà installato lungo l'intero perimetro dell'area oggetto di intervento e in prossimità delle Stazioni Inverter al fine di garantire i livelli minimi di illuminamento notturno esclusivamente durante le operazioni di manutenzione, al fine di assicurare condizioni di sicurezza ottimali per i tecnici.

Nella selezione del sistema di illuminazione, si dovrà privilegiare l'utilizzo di lampade a luce naturale e resa cromatica intorno ai 3000°K, al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso e tutelare il paesaggio, preservando la cromia dell'ambiente circostante.

Relativamente ai potenziali effetti cumulativi con altre iniziative, valgano le considerazioni precedentemente espresse in merito ad analoghe richieste formulate dal Comune con riferimento ad altre categorie di impatti.

Inoltre, tali valutazioni non sono obbligatorie.

In conformità alle normative vigenti, gli elaborati tecnici del progetto proposto da Atena Storage devono contenere esclusivamente gli impatti derivanti dall'intervento oggetto della procedura autorizzativa, nel rispetto dei principi di riduzione dell'inquinamento luminoso ed energetico. Non è richiesta l'analisi di potenziali impatti cumulativi, che rivestono rilevanza esclusivamente per i progetti sottoposti a valutazione ambientale.

* * *

7. Impatto visivo

Quanto alla presunta alterazione paesaggistica connessa alla realizzazione dell'intervento e i potenziali impatti visivi cumulativi con altri progetti presenti nell'area **(pag. 10-11-12 del Parere)** si osserva quanto segue.

L'impianto in progetto non determina un'alterazione significativa del paesaggio agrario locale; si tratta, infatti, di un intervento prevalentemente tecnologico e a basso impatto visivo, con componenti di altezza contenuta e un inserimento paesaggistico accuratamente studiato.

L'intera area sarà delimitata da una fascia verde di mitigazione costituita da essenze arbustive e arboree autoctone, in conformità con quanto previsto dalla Relazione Generale e dalla RCP00 – Relazione di Compatibilità Paesaggistica.

La siepe perimetrale sarà realizzata con un'altezza minima di 2,5 metri, garantendo un'adeguata mitigazione visiva e schermatura rispetto alle principali visuali pubbliche e alle aree agricole adiacenti. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la siepe potrà essere costituita da *Laurus nobilis* (alloro), specie arborea in grado di raggiungere un'altezza superiore ai 3,5 metri, che assicurerà una schermatura ancor più efficace e un'integrazione paesaggistica ottimale.

Nei tratti prossimi alla viabilità pubblica è inoltre prevista una fascia verde di 5 metri di larghezza, finalizzata a rafforzare la funzione di inserimento paesaggistico e di attenuazione percettiva.

L'assenza temporanea di porzioni di fascia arborea rappresentata in alcuni elaborati grafici corrisponde esclusivamente a esigenze tecniche di rappresentazione e non implica la mancata realizzazione delle opere di mitigazione, che saranno eseguite integralmente secondo le previsioni progettuali e le prescrizioni paesaggistiche.

*

Quanto alle perplessità manifestate dal Comune in merito ai contenuti della Relazione di Compatibilità Paesaggistica, si conferma che le analisi effettuate sono metodologicamente rigorose e le conclusioni tratte risultano coerenti con la percezione territoriale effettiva del progetto.

I dati riportati nella relazione indicano che, su un'area di influenza complessiva di 7.800 ettari, la superficie soggetta a visibilità alta o molto alta è pari a circa il 4,4% dell'area di influenza, mentre quella con visibilità media è pari a circa il 4,6%.

Di conseguenza, le aree soggette a una qualche forma di interferenza visiva significativa (da media ad alta) rappresentano meno del 9% dell'intero areale potenziale di influenza.

Tali dati confermano oggettivamente che le aree di effettiva interferenza territoriale sono estremamente limitate rispetto all'estensione complessiva delle aree di potenziale visibilità, e che il progetto non determina impatti visivi diffusi o di scala territoriale, ma unicamente interferenze puntuali e localizzate in prossimità dell'area d'impianto.

Le simulazioni di intervisibilità e i fotoinserimenti allegati dimostrano, inoltre, che la percezione visiva dell'impianto è limitata a pochi punti di osservazione a distanza ravvicinata, e che già oltre i 1.000–1.200 metri dai confini dell'impianto l'impatto visivo si attenua fino a livelli medio-bassi o nulli.

Pertanto, le conclusioni della Relazione di Compatibilità Paesaggistica, secondo cui *"le aree da cui l'impianto è realmente percepibile si limitano ad ambiti molto ristretti che, rapportati all'intero areale di potenziale influenza, rappresentano meno del 10%"*, risultano pienamente fondate, tecnicamente corrette e coerenti con l'analisi di intervisibilità territoriale (elaborato RCP12 e non RCP11 come erroneamente riportato).

*

Le tabelle riportate nell'elaborato RCP11, relative agli effetti delle opere di mitigazione, dimostrano in modo incontrovertibile che tali opere riducono significativamente l'impatto visivo complessivo dell'intervento, attenuando la percezione diretta delle strutture e migliorando la qualità visiva del contesto paesaggistico.

Grazie alle opere di mitigazione, infatti:

- le aree con interferenza molto alta si riducono del 10,2%;
- complessivamente, la somma delle aree con interferenza alta e molto alta si riduce di circa 30 ettari (– 4%);
- parallelamente, le aree a visibilità bassa o nulla aumentano lievemente, superando l'85% dell'intero areale di influenza visiva (6.418 ettari su 7.767 ettari totali).

La diminuzione del grado "molto alto" e l'incremento dei valori di impatto nullo, basso o intermedio sono indicatori di una migliore integrazione visiva dell'impianto nel territorio e di un effetto di distribuzione più omogenea della percezione, senza situazioni di forte contrasto paesaggistico.

In definitiva, le interferenze paesaggistiche si concentrano in aree circoscritte e marginali rispetto al totale dell'areale di influenza (meno del 10% con impatto sensibile), mentre oltre l'80% del territorio risulta a visibilità nulla o molto bassa.

In definitiva, le valutazioni e le conclusioni riportate nella Relazione di Compatibilità Paesaggistica risultano coerenti, corrette e supportate da evidenze quantitative, confermando che l'intervento è compatibile sotto il profilo percettivo e non altera in modo significativo il paesaggio agrario e territoriale circostante.

*

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi con altri progetti in corso di autorizzazione, ragioni di sinteticità suggeriscono di rinviare alle considerazioni già formulate nei precedenti paragrafi circa l'assenza di un obbligo di effettuare approfondimenti specifici su tali aspetti

nell'ambito del presente procedimento autorizzativo, che riguarda opere di interesse pubblico escluse da tutte le procedure di valutazione ambientale previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

* * *

8. Sull'occupazione di suolo agricolo

Il Comune ritiene che la trasformazione di 5,54 ettari di suolo agricolo avrà impatti rilevanti sul territorio, considerando la vicinanza dell'Impianto ad altri progetti in corso di autorizzazione che interessano un'area agricola cinque volte maggiore **(pag. 13-14 del Parere)**.

Sul punto, si osserva preliminarmente che il consumo di suolo riferibile ad altri progetti è una circostanza del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'impianto proposto da Atena Storage: tali progetti, infatti, non essendo ancora stati autorizzati, potrebbero non essere mai realizzati.

Inoltre, qualora si ritenesse di attribuire rilevanza alla presenza di ulteriori opere in fase di sviluppo, l'Amministrazione dovrebbe comunque privilegiare i progetti con minore impatto territoriale.

È indubbio che il progetto proposto da Atena Storage, similmente a qualsiasi impianto di accumulo elettrochimico, richieda un'area di occupazione estremamente ridotta, e comunque sempre sensibilmente inferiore rispetto a qualsiasi impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili. Per tale motivo, lo stesso dovrebbe essere privilegiato rispetto a qualsiasi altra iniziativa attualmente pianificata nella medesima area geografica e nelle zone limitrofe.

Ciò doverosamente premesso, in riscontro a quanto affermato nel parere si osserva che l'intervento proposto, pur localizzandosi in un'area a vocazione agricola (prevalentemente destinata a seminativi e colture ortive), non altera la vocazione produttiva del territorio: l'impianto si configura come un intervento a minimo impatto ambientale, caratterizzato dall'assenza di emissioni inquinanti, da un funzionamento silenzioso e privo di effetti vibrazionali significativi, garantendo così la non interferenza con le attività agricole o pastorali adiacenti.

La morfologia del sito rimarrà inalterata, non essendo previste opere di modifica sostanziale del profilo del terreno né interventi di carattere permanente sulla struttura morfologica dell'area. Le opere previste si limitano a strutture leggere e a fondazioni contenute e integralmente rimovibili, con un utilizzo della risorsa suolo limitato all'occupazione fisica dell'area interessata (5,54 ha), senza determinare un consumo diffuso di territorio né compromettere le potenzialità agronomiche dei terreni limitrofi.

Per un confronto basato su riferimenti tecnici nazionali, basti pensare che per realizzare un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a quella del sistema BESS proposto da

Atena Storage (**200 MW)** sarebbero necessari **circa 200–333 ha** (ossia **circa 36–60 volte** l'area del BESS). Per valutare la ricarica giornaliera, utilizzando una producibilità specifica media italiana di **circa 1.300 kWh/kWp·anno** (valore ragionevole per il territorio nazionale) la produzione giornaliera per ettaro si attesta nell'intorno di **2,1–3,6 MWh/ha-giorno** (a seconda della densità MW/ha assunta); pertanto, per generare **800 MWh in un singolo giorno** servirebbero **circa 225–374 ha** (ossia **circa 41–68 volte** la superficie del BESS).

Da questi dati emerge che il BESS proposto dalla scrivente garantisce un servizio energetico ad alta potenza occupando una **frazione molto contenuta** di suolo rispetto alla sola generazione FV dimensionata per erogare potenza o energia equivalenti (pari allo 0,26% dell'intera superficie agricola del Comune di Selargius).

L'analisi agronomica e le indagini condotte evidenziano che il contesto in esame e le aree contigue non subiranno modifiche rilevanti a seguito della realizzazione del progetto, assicurando la conservazione della produttività e degli usi colturali preesistenti.

La prossimità della Stazione Elettrica di consegna consente di minimizzare la lunghezza delle linee di connessione, che saranno quasi interamente collocate su infrastrutture stradali esistenti. Tale fattore contribuisce a ridurre ulteriormente la potenziale incidenza dell'opera sul territorio, limitando l'effetto complessivo sul sistema agrario.

Le batterie, installazioni reversibili e rimovibili a fine vita utile, garantiscono un impatto minimo sul territorio. Le batterie agli ioni di litio, in particolare, presentano un elevato potenziale di riciclo, consentendo il recupero fino al 98% dei loro componenti e riducendo significativamente l'impatto ambientale associato allo smaltimento.

In conclusione, l'insieme delle valutazioni tecniche e agronomiche dimostra la compatibilità dell'impianto con la vocazione agricola della zona, l'assenza di trasformazioni significative e di impatti diretti o indiretti rilevanti sulle attività agricole o pastorali circostanti, nonché la coerenza con il contesto territoriale di riferimento.

* * *

9. Sulla compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali e con il regolamento edilizio

Il Comune sostiene che l'intervento proposto non sia compatibile con le prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e richiede l'assoggettamento del progetto a *screening* VIA **(pag. 14 e 15 del Parere).**

Quanto al primo aspetto (compatibilità con il PUC), ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 387/2003 (applicabile *ratione temporis* al progetto proposto dalla scrivente), l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico".

L'effetto di variante costituisce una conseguenza automatica che deriva dall'autorizzazione stessa e non necessita di alcuna approvazione successiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale circostanza è confermata pacificamente anche a livello giurisprudenziale, ove si afferma che il rilascio dell'autorizzazione unica produce *ex lege* una variante agli strumenti urbanistici, che non richiede di alcun assenso successivo da parte del Comune. Infatti, a seguito del rilascio del titolo autorizzativo, *"L'eventuale mancanza del consenso del Comune non* [rappresenta] *di per sé in ogni caso un valore e decisivo in senso ostativo, in considerazione dell'effetto - previsto direttamente dalla legge - di variante prodotto dalla Conferenza e dall'autorizzazione unica, residuando in capo al Comune un mero obbligo di recepimento"* (cfr. *ex multis* Cons. Stato Sez. V, Sent. 24 maggio 2018, n. 3109).

Risulta, dunque, non corretto quanto affermato dal Comune circa la necessità che la futura variante derivante dall'Autorizzazione Unica sia approvata dal Consiglio Comunale all'interno del Piano Urbanistico.

Quanto alla richiesta di assoggettare il progetto a *screening* VIA, è lo stesso Comune a riconoscere che i progetti BESS sono opere di pubblica utilità che la legge esclude espressamente dall'applicazione di qualunque procedura ambientale (art. 1, comma 2-quinquies, del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55); non si comprende, pertanto, su quali basi l'Amministrazione pretenda che si agisca in contrasto con norme imperative di legge, sottoponendo il progetto ad un inutile (e non richiesto) aggravio procedimentale.

*

Ad avviso del Comune, la recinzione e le opere di mitigazione previste nel progetto non rispetterebbero le altezze massime prescritte dal Regolamento Edilizio **(pag. 14 del Parere).**

Sul punto, si osserva innanzitutto che anche in questo caso valgono le considerazioni espresse con riferimento al Piano Regolatore: il rilascio del titolo autorizzativo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comporterà una variante automatica al regolamento edilizio approvato dal Comune e consentirà l'installazione dell'opera anche in deroga alla disciplina ivi contenuta.

Nel merito, si osserva che:

- l'art. 103, comma 9, del Regolamento Edilizio prevede espressamente la possibilità di realizzare recinzioni con paletti e rete metallica *"di altezza massima pari a 2,20 metri"* e il progetto proposto da Atena rispetta tali dimensioni massime, considerato che la minima eccedenza (30 cm) della recinzione di progetto è funzionale al rispetto di normative in materia di sicurezza, essendo stata prevista per consentire l'installazione di sistemi di sorveglianza e antintrusione che, in ossequio alla normativa tecnica, necessitano di tali altezze aggiuntive;

- l'inserimento delle Siepi e Fascia Arborea interviene a mitigare le visuali sui volumi tecnici, al precipuo scopo di garantire un efficace mascheramento visivo dall'esterno e attenuare l'impatto paesaggistico dell'opera.

* * *

10. Manutenzione della viabilità, ripristino a fine vita e compatibilità geologica.

In risposta alle osservazioni formulate nel Parere in merito ai potenziali impatti dell'opera sulla viabilità e sulla compatibilità geologica e idraulica dell'impianto, valgano le seguenti considerazioni.

Le strade di accesso all'area di impianto sono pubbliche e accessibili a terzi. Durante le fasi di cantiere e realizzazione, saranno valutati eventuali impatti derivanti dal transito dei mezzi specifici del cantiere, nonché le relative misure di ripristino da attuare nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali modifiche e danni apportati al di fuori dell'area di progetto saranno oggetto di ripristino.

In merito alla compatibilità geologica, si osserva che l'elaborato di progetto PD11 è esaustivo, riportando lo stato plano-altimetrico dell'area di progetto e illustrando, nella ricostruzione del profilo del pendio (Sezione A e Sezione B), le modifiche apportate dal progetto. Tali modifiche consistono in lievi livellamenti, nell'ordine di qualche decina di centimetri, esclusivamente finalizzati alla posa in piano dei manufatti. Questi livellamenti risultano trascurabili sia in termini di stabilità del pendio, verificata considerando i futuri carichi di progetto, sia per gli aspetti ambientali di movimentazione terra.

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, si richiama quanto precedentemente esplicitato in relazione all'osservazione sull'invarianza idraulica. La mancata previsione di opere di regimazione delle acque meteoriche è stata una specifica scelta progettuale, legata all'invarianza idraulica del progetto, con l'obiettivo di mantenere, quanto più possibile, le originarie linee di deflusso naturali, anche in considerazione delle trascurabili modifiche apportate al profilo del pendio. Pertanto, sono state evitate opere di canalizzazione, che inevitabilmente portano alla raccolta e concentrazione delle acque in punti specifici, con conseguente riduzione dei tempi di corrivazione e aumento della portata di piena a valle dell'impianto.

Infine, si segnala che si è provveduto ad integrare la documentazione progettuale con il piano di dismissione e ripristino dell'area a fine vita dell'impianto. Eventuali garanzie a favore del Comune potranno essere previste all'interno delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, ove ritenute opportune dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

* * *

11. Compensazioni

Atena Storage ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare con il Comune di Selargius per individuare le misure di compensazione ambientale più idonee a soddisfare le esigenze del territorio e della comunità locale. Si propone, pertanto, la costituzione di un tavolo di concertazione, da convocare quanto prima, al fine di proseguire le interlocuzioni già avviate con l'Amministrazione comunale. Con nota del 7 marzo 2025, Atena Storage aveva, infatti, già formulato alcune proposte; si tratta, pertanto, di proseguire su un percorso già avviato e che si riteneva essere in fase avanzata.

Come già manifestato nella richiamata nota del marzo 2025, la scrivente ribadisce la propria disponibilità a supportare l'istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) finalizzata alla produzione di energia pulita e a basso costo, destinata ai cittadini di Selargius, e si rende, inoltre, disponibile a valutare ulteriori iniziative che siano ritenute dall'Amministrazione utili per il territorio.

* * *

(B)

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE

Atena Storage S.r.l. si rende disponibile a fornire al Comune di Selargius tutte le informazioni necessarie per una valutazione approfondita del progetto, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Alcune delle richieste di chiarimenti avanzate dal Comune sono già state affrontate nella prima sezione del presente documento (Parte A). Per evitare inutili ripetizioni, si riporta di seguito un elenco delle richieste che trovano riscontro nei precedenti paragrafi:

- **Richieste (a), (e)** e **(k)** (impatti cumulativi con altri impianti) - Parte A, par. 3;
- **Richiesta (c)** (invarianza idraulica) – Parte A, par. 5;
- **Richiesta (g)** (impatti cumulativi sotto il profilo acustico) – Parte A, par. 5;
- **Richiesta (h)** (inquinamento luminoso) – Parte A, par. 6;
- **Richiesta (i)** e **(j)** (opere di mitigazione) – Parte A, par. 7;
- **Richiesta (m)** (deroghe agli strumenti urbanistici comunali) – Parte A, par. 9;
- **Richiesta (p)** (manutenzione della viabilità) – Parte A, par. 10;
- **Richiesta (s)** (misure di compensazione) – Parte A, par. 11.

Altra parte delle richieste di chiarimenti riguarda informazioni già presenti nella documentazione progettuale, in particolare:

- **Richiesta (e)** - gli elaborati progettuali *"24003_ED02_Relazione impatto EMC linea connessione"* e "*24003_PDR03_Relazione CEM e DPA impianto BESS"* indicano i campi elettromagnetici dell'impianto e delle opere di connessione con indicazione delle relative DPA;

- **Richiesta (f)** - il progetto non comporta limitazioni a proprietà confinanti in termini di DPA in quanto le distanze dei manufatti dai confini sono superiori alle DPA indicate negli elaborati *"24003_PDR03_Relazione CEM e DPA impianto BESS"* e *"24003_ED02_Relazione impatto EMC linea connessione"*;
- **Richiesta (r)** – il progetto non prevede (volutamente) movimentazione del terreno e regimazione delle acque per evitare alterazioni del naturale deflusso delle acque. L'elaborato PD11 già rappresenta il paino quotato dell'intero lotto.

Al netto degli elaborati e delle informazioni che necessitano di dati che non sono attualmente nella disponibilità della scrivente (e che potranno essere forniti, se lo riterrà opportuno, dall'Amministrazione Comunale), Atena Storage trasmette in allegato tutta la documentazione integrativa richiesta dal Comune, ivi compresa quella non strettamente dovuta sulla base della normativa nazionale applicabile al progetto proposto.

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione integrativa, con l'indicazione della richiesta a cui ciascun documento fornisce riscontro.

- **Richiesta (b)** – si trasmette atto di sottomissione
- **Richiesta (d)** - aggiornato l'elaborato PDR02.Rev03 *"Relazione tecnica opere di connessione"*
- **Richiesta (l)** - aggiornato l'elaborato 24003_PD28 con la posizione della buca giunto. La stessa è prevista lungo il percorso del cavidotto su strada comunale Pitzu Pranu in adiacenza alla particella 86 del foglio 7 (Intestata a TERNA)
- **Richiesta (n)** – aggiornati gli elaborati PD11 e PD 29 con i parametri urbanistico edilizi dei manufatti
- **Richiesta (q)** – integrato documento PD10 "Piani di dismissione e ripristino", in merito alle garanzie si rimanda alla Parte A, par. 10

*** * ***

Documentazione integrativa ed elaborati aggiornati e integrati:

1. 24003_ED01_Rev.03_Relazione Tecnica Opere di Connessione - Piano Tecnico
2. 24003_PD11_Rev02_Layout di Progetto Impianto BESS
3. 24003_PD12_Rev01_Particolari Recinzione e tipologico Cancello
4. 24003_PD13_Rev01_Particolari Siepe Mitigazione Perimetrale
5. 24003_PD19_Rev01_Sezioni trincee e cavidotti
6. 24003_PD28_Rev04_Planimetria Tracciato di Connessione e SE Impianto
7. 24003_PD29_Rev01_Pianta, prospetti e sezioni edificio della SE Impianto
8. 24003_PD37_Rev01_Particolari linea Connessione AT

9. 24003_PDR01_Rev03_Relazione Tecnica Generale
10. 24003_PDR02_Rev03_Relazione Tecnica Opere di Connessione – Descrittiva
11. 24003_PDR10_Piano Dismissione e Ripristino
12. 24003_PDR35_Rev02_Relazione Interferenze
13. 24003_ACU01_Rev.01_Valutazione Previsionale Impatto Acustico
14. 24003_RCP00_Rev01 Relazione di compatibilità paesaggistica
15. 24003_RCP15_Rev01_Documentazione Fotografica – Fotoinserimenti
16. Atto di sottomissione

In attesa della sollecita conclusione del procedimento amministrativo, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Milano, 26 novembre 2025.

ATENA STORAGE S.r.l.

Daniele
Moriconi
27.11.2025
10:41:36
GMT+01:00

COMUNE DI SELARGIUS

Citta Metropolitana di Cagliari

Spett.le
Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi
Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici.
Autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-03 - 0054737

OGGETTO: PROCEDIMENTO n. BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL
Parere contrario e richiesta di chiarimenti.

A seguito della convocazione della Conferenza di Servizi, con protocollo comunale in ingresso n.44136 del 02/10/2025 (protocollo in uscita n.179308 del 30/09/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS, denominato *Atena Storage*, nel territorio di Selargius, da parte della Società ATENA STORAGE S.r.l.., il 29/10/2025 il Comune di Selargius ha caricato sul portale Permitting Bess il proprio *parere contrario e richiesta modifiche e/o integrazioni (laddove le motivazioni del dissenso del Comune di Selargius non venissero accolte) del Comune di Selargius* (prot. uscita 49173 del 29/10/2025).

Il 27/11/2025 la Atena Storage ha caricato sullo stesso portale le controdeduzioni in risposta al Comune di Selargius a firma di Daniele Moriconi, consistenti in una scheda riepilogativa dell'intervento proposto.

Alla fine della suddetta scheda è presente l'elenco degli allegati alla domanda, da cui si deduce che dovrebbero essere stati revisionati/integrati 15 elaborati progettuali a novembre 2025, sulla base delle denominazioni degli elaborati elencati alla fine, poiché riportanti nel nome l'indicazione "*integrazione_Nov25*".

Tuttavia, dalla verifica degli elaborati scaricati integralmente dal portale non risultano quelli integrati a novembre 2025, citati nell'elenco riportato nella scheda di controdeduzioni della Atena Storage.

Si aggiunge il fatto che la consultazione delle integrazioni della documentazione prodotta dai proponenti risulta essere assolutamente disagevole all'interno del portale, nel quale dovrebbe essere possibile verificare per ogni elaborato la data di caricamento dello stesso e affianco ad esso le successive revisioni con la relativa data. Inoltre, manca un comando per scaricare massivamente tutti

gli elaborati, nonché la possibilità di visualizzare l'elenco della documentazione, e in particolare gli elaborati progettuali, in forma sintetica (come righe di un database) per poter spuntare gli elaborati di interesse da scaricare con una sola operazione o comunque per avere un quadro complessivo sintetico.

Data la notevole quantità di elaborati costituenti il progetto in esame, così come in generale per tutti i progetti relativi agli impianti bess, le suddette carenze del portale Permitting Bess complicano il lavoro di istruttoria da parte degli enti invitati ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi.

Tenuto conto di quanto sopra, considerato che nella sezione "Storico e richieste" del portale, sia in relazione alla nota del Comune di Selargius del 29 ottobre, che in relazione alle controdeduzioni della Atena Storage del 27 novembre, viene riportata la seguente dicitura: "*Integrazione inviata: L'integrazione è in stato di valutazione*", si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) cosa si intenda per "*l'integrazione è in stato di valutazione"*, ossia occorre capire da chi debba essere fatta la valutazione, da parte del Ministero o da parte dell'ente che ha richiesto le integrazioni?

2) Quando sarà possibile scaricare gli elaborati integrati a novembre 2025 dalla Atena Storage, a seguito della nota del Comune di Selargius del 29/10/2025?

3) Come sia possibile capire i termini entro i quali gli enti potranno esprimere i propri pareri, considerato che il Ministero non ha dato comunicazione della sospensione degli stessi?

In ogni caso si ritiene opportuno che la Atena Storage provveda a riportare in una relazione di dettaglio la spiegazione delle parti integrate con riferimento a tutti i punti in cui è articolata la nota del Comune di Selargius del 29/10/2025, al fine di verificare se e come sia stato dato riscontro alle varie osservazioni.

Area 05 - Urbanistica-SUAPE-Attività Produttive -Edilizia Privata e Pubblica - Ufficio Appalti e Contratti -Ufficio Patrimonio -Ufficio Espropriazioni

Per quanto di competenza dell'area scrivente, considerato che non è stato riscontro a quanto segnalato dall'Area 5 con la nota del 29/10/2025, si esprime **PARERE CONTRARIO.**

Il suddetto **parere contrario** del Comune di Selargius in merito all'intervento proposto in zona agricola del PUC vigente del Comune di Selargius, si ribadisce anche alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 175 del 21/11/2025 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle previsioni di cui all'art.2, riguardante l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

Area 09 - Igiene Urbana, Verde Pubblico Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali

Si allega alla presente la nota, a firma del Direttore dell'Area 9, riportata anche integralmente di seguito, di **comunicazione del parere contrario**, per gli aspetti concernenti la **manomissione del suolo pubblico**, di **competenza dell'Area 9 del Comune di Selargius**.

Per quanto concerne la manomissione del suolo pubblico, di competenza dell'AREA 9 – Igiene Urbana, Verde Pubblico, Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa,

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-03 - 0054737

Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali, con nota del 16/10/2025 sono state comunicate e prescritte le specifiche modalità di esecuzione della manomissione delle sedi stradali e del loro relativo ripristino.

In tale occasione, è stata richiesta anche la modifica e l'integrazione degli elaborati progettuali conformemente alle suddette prescrizioni, nonché il loro puntuale rispetto in fase di esecuzione lavori.

Preso atto che:

- gli elaborati progettuali modificati non sono stati pubblicati nel portale Permitting BESS;
- le modalità di esecuzione della manomissione delle sedi stradali e del loro relativo ripristino, attualmente indicate negli elaborati progettuali pubblicati nel suddetto portale, non sono conformi alle prescrizioni impartite dal Comune di Selargius;

Si esprime pertanto **PARERE CONTRARIO** alla manomissione del suolo pubblico e alle relative modalità di ripristino previste negli elaborati progettuali.

La presente verrà caricata nel portale del MASE per le autorizzazioni BESS di competenza statale.

Si rimane in attesa di riscontro

Distinti saluti
Istr.tecn. A5: G.M.M., S.T.

Direttore dell'Area 5

(Dott. Ing. Adalberto Pibiri)

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-03 - 0054737

COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

AREA 9 – Igiene Urbana, Verde Pubblico
Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa
Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali

Direttore Area 5
Comune di Selargius

OGGETTO: PROCEDIMENTO n. BESS-2024-12-0000155.
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL.
Proponente: ATENA STORAGE SRL.
Comunicazione parere contrario.
==========

Per quanto concerne la manomissione del suolo pubblico, di competenza dell'AREA 9 – Igiene Urbana, Verde Pubblico, Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa, Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali, con nota del 16/10/2025 sono state comunicate e prescritte le specifiche modalità di esecuzione della manomissione delle sedi stradali e del loro relativo ripristino.
In tale occasione, è stata richiesta anche la modifica e l'integrazione degli elaborati progettuali conformemente alle suddette prescrizioni, nonché il loro puntuale rispetto in fase di esecuzione lavori.

Preso atto che:
- gli elaborati progettuali modificati non sono stati pubblicati nel portale Permitting BESS;
- le modalità di esecuzione della manomissione delle sedi stradali e del loro relativo ripristino, attualmente indicate negli elaborati progettuali pubblicati nel suddetto portale, non sono conformi alle prescrizioni impartite dal Comune di Selargius;

Si esprime pertanto **PARERE CONTRARIO** alla manomissione del suolo pubblico e alle relative modalità di ripristino previste negli elaborati progettuali.

Cordiali saluti

Selargius, lì 02/12/2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ignazio Deplano

IL DIRETTORE DELL'AREA 9
(Dott. Ing. Fabio Bandino)

COMUNE DI SELARGIUS

Citta Metropolitana di Cagliari

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi
Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici.
Autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

e p.c. Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

OGGETTO: PROCEDIMENTO n. BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL
Riscontro alle controdeduzioni della Atena Storage del 27/11/2025 e del 15/12/2025 e conferma PARERE CONTRARIO del Comune di Selargius.

A seguito della convocazione della Conferenza di Servizi, con protocollo comunale in ingresso n.44136 del 02/10/2025 (protocollo in uscita n.179308 del 30/09/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS, denominato *Atena Storage*, nel territorio di Selargius, da parte della Società ATENA STORAGE S.r.l.., il 29/10/2025 il Comune di Selargius ha caricato sul portale Permitting Bess il proprio *parere contrario e richiesta modifiche e/o integrazioni (laddove le motivazioni del dissenso del Comune di Selargius non venissero accolte) del Comune di Selargius* (prot. uscita 49173 del 29/10/2025). Il 03/12/2025 il Comune di Selargius ha caricato sul portale Permitting Bess un secondo proprio parere contrario con richiesta di chiarimenti (prot. uscita 54737 del 03/12/2025).

Area 05 - Urbanistica-SUAPE-Attività Produttive -Edilizia Privata e Pubblica - Ufficio Appalti e Contratti -Ufficio Patrimonio -Ufficio Espropriazioni

In data 16/12/2025 è stato possibile scaricare dal portale Permitting BESS, le due controdeduzioni indicate in oggetto, sottoscritte il 27/11/2025 e il 15/12/2025, a seguito dei due pareri contrari del Comune di Selargius e dei 15 elaborati integrati:

1) 24003_ED01_Rev 03_Relazione Tecnica Opere di Connessione - Piano Tecnico;
2) 24003_PD11_ Rev02_Layout di Progetto Impianto BESS;
3) 24003_PD12_ Rev01_Particolari Recinzione e tipologico Cancello;
4) 24003_PD13_ Rev01_Particolari Siepe Mitigazione Perimetrale;
5) 24003_PD19_ Rev01_Sezioni trincee e cavidotti;
6) 24003_PD28_ Rev04_Planimetria Tracciato di Connessione e SE Impianto;
7) 24003_PD29_ Rev01_Pianta, prospetti e sezioni edificio della SE Impianto;
8) 24003_PD37_ Rev01_Particolari linea Connessione AT;
9) 24003_PDR01_Rev03_Relazione Tecnica Generale;
10) 24003_PDR02_ Rev03_Relazione Tecnica Opere di Connessione – Descrittiva;
11) 24003_ PDR10_Piano Dismissione e Ripristino;
12) 24003_PDR35_ Rev02_Relazione Interferenze;
13) 24003_ACU01_Rev01_Valutazione Previsionale Impatto Acustico;
14) 24003_RCP00_Rev01_Relazione di compatibilità paesaggistica;
15) 24003_RCP15_Rev.01_Documentazione Fotografica – Fotoinserimenti;

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

A proposito di elaborati integrativi si segnala che l'**atto di sottomissione**, richiamato nella nota di integrazione della Atena Storage sottoscritta il 27/11/2025, non risulta essere presente tra gli elaborati integrati e quindi **non è scaricabile dal portale**. Si chiede pertanto di provvedere in merito.

Per ognuna delle due repliche summenzionate della Atena Storage si riporta di seguito una risposta articolata e puntuale.

A) Nota sottoscritta da Daniele Moriconi il 27/11/2025 (in riscontro al protocollo comunale in uscita n. 49173 del 29/10/2025):

A.1) Presunta tardività del parere comunale (pagg.1 e 2 nota Atena Storage 27/11/2025).

Nel protocollo comunale in uscita n. 49173 del 29/10/2025 venne già spiegato il non rispetto dei termini per la richiesta di integrazioni, pertanto si tralascia la puntualizzazione della Atena Storage in merito al fatto che "*nessuna integrazione o chiarimento sarebbe dovuto, stante la tardività della richiesta*".

Gli slittamenti dei termini endoprocedimentali non risultano imputabili al Comune di Selargius, bensì al portale informatico Permitting BESS, estraneo al controllo del Comune.

Per quanto sopra, l'eccezione di tardività formulata dalla Società è giuridicamente infondata.

A.2) Accesso ai dati progettuali degli altri operatori (pag.2 nota Atena Storage 27/11/2025).

Il fatto che **la Atena Storage non abbia accesso ai dati progettuali degli altri operatori** che hanno presentato iniziative di tipo elettrico riguardanti il territorio di Selargius, non toglie che **gli impatti cumulativi dei diversi interventi debbano essere presi in esame**. Non si può far finta che ogni singolo progetto presentato sia isolato. Dal punto di vista ambientale il sito in cui si propone di ubicare l'impianto va considerato nella sua interezza, con tutto ciò che in esso è previsto di realizzare.

Per quanto sopra, la Atena Storage dovrà preoccuparsi di analizzare nella sua interezza l'ambito territoriale su cui ricade l'opera proposta.

A.3) Condivisione della sottostazione di utenza con altre iniziative (pagg.2 e 3 nota Atena Storage 27/11/2025).

Riguardo alla condivisione della sottostazione di utenza con altre iniziative e al richiamo alla Deliberazione n. 33 del 20/06/2024 del Consiglio Comunale di Selargius, con la quale è stato espresso parere contrario in merito alla realizzazione dell'impianto eolico della Ecowind 6 S.r.l., la risposta della Atena Storage risulta non essere pertinente in quanto, seppure l'impianto eolico, a differenza dell'impianto bess, sia sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale, la parte di intervento interessante il territorio di Selargius nel progetto del parco eolico, riguardava esattamente gli stessi interventi di connessione alla stazione Terna esistente a Selargius, previsti anche per l'impianto bess della Atena Storage. Il Consiglio Comunale di Selargius, con la suddetta deliberazione, come spiegato nella ns. osservazione, si era espresso con parere contrario, richiamando gli interventi riguardanti il territorio di Selargius, che quindi sono analoghi a quelli della Atena Storage, che peraltro, oltre alle opere di connessione alla stazione Terna, prevedono un impianto bess di oltre 5 ettari di suolo agricolo nell'agro di Selargius.

Per quanto sopra, il richiamo alla Deliberazione n. 33 del 20/06/2024 del Consiglio Comunale di Selargius si ritiene del tutto giustificato.

A.4) Applicabilità della L.R. n.20/2024 della Regione Sardegna al progetto proposto da Atena Storage (pagg.3 e 4 nota Atena Storage 27/11/2025).

La Atena Storage afferma che "*Gli impianti di accumulo di tipo stand alone ... devono, pertanto, ritenersi esclusi dall'applicazione della disciplina in materia di aree idonee/non idonee*", a differenza di quelli "*in combinato*" con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La stessa ritiene che nell'Allegato A alla LR n. 20/2024 i sistemi di accumulo citati siano da intendersi solo come quelli in combinato con impianti fotovoltaici o termodinamici.

A parere dell'ufficio scrivente, invece la tesi secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand-alone (autonomo) sarebbero integralmente sottratti alla disciplina regionale sulle aree idonee e non idonee si fonda su una lettura parziale, formalistica e sistematicamente scorretta del quadro normativo vigente.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

La LR 20/2024 della Sardegna, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021 e del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. Decreto Aree Idonee), costituisce esercizio pienamente legittimo della competenza regionale concorrente in materia di energia e governo del territorio, e non può essere elusa per il fatto di considerare la stessa applicabile solo agli impianti bess in combinato con impianti fotovoltaici o termodinamici.

La sentenza della Corte Costituzionale n.184/2025 ha inciso in modo puntuale e selettivo su specifiche disposizioni della legge regionale, senza determinarne alcuna caducazione generalizzata. La normativa regionale continua pertanto a esplicare piena efficacia nelle parti non dichiarate incostituzionali, né può ritenersi sospesa o neutralizzata in via interpretativa.

L'impianto bess stand-alone da 200 MW, avente un'estensione territoriale di 5,54 ettari in zona agricola, non è certamente privo di incidenza territoriale. Al contrario, esso è un'opera energetica di rilevante impatto fisico, che pertanto dovrebbe essere assoggettabile a valutazioni pianificatorie, urbanistiche e territoriali, indipendentemente dalla sua formale qualificazione giuridica.

Alla luce del D.L.175/2025 la localizzazione in zona urbanistica "E" non è oggi soggetta a un divieto automatico ex LR 20/2024 della Regione Sardegna. Tuttavia, l'assenza di un divieto così espresso non equivale a compatibilità urbanistica: la zona "E" non è area idonea ex lege per cui non esiste alcun automatismo autorizzatorio per gli impianti bess (specie se di scala rilevante e inseriti in un contesto compromesso come quello in esame).

In sede di Conferenza di Servizi dovranno essere attentamente valutati gli effetti territoriali dell'impianto proposto in relazione al contesto in cui verrebbe inserito. Pertanto, anche a prescindere dalla LR 20/2024, permangono le criticità già rilevate in ordine alla sostenibilità localizzativa e agli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri impianti elettrici.

Per quanto sopra, si chiede al Ministero di coinvolgere nella Conferenza di Servizi anche l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, per chiedere un chiarimento alla Regione Autonoma della Sardegna.

A.5) Interferenze e impatti cumulativi con altri progetti (pag.4 nota Atena Storage 27/11/2025).

In merito alle interferenze e agli impatti cumulativi con altri progetti, come già sottolineato sopra, il fatto che la Atena Storage non abbia accesso ai dati progettuali dei progetti degli altri operatori, che hanno presentato iniziative di tipo elettrico riguardanti il territorio di Selargius, non toglie che gli impatti cumulativi dei diversi interventi debbano essere presi in esame. Il progetto presentato dalla Atena Storage non è isolato e non interessa da solo la viabilità indicata in progetto, ma, come documentato nell'osservazione del Comune di Selargius, le stesse strade saranno interessate da altri interventi e quindi da una decina di cavidotti che per esigenze tecniche dovranno essere distanziati tra di loro e che quindi comporteranno l'interessamento di proprietà private adiacenti alla viabilità pubblica, oltre che le relative servitù di elettrodotto e non solo la viabilità come viene riportato nei progetti.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Per quanto sopra, la risposta della Atena Storage risulta non essere pertinente.

A.6) Non applicazione agli impianti BESS stand alone dei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (pag.5 nota Atena Storage 27/11/2025).

A parere dell'ufficio scrivente appare fuori luogo la tesi della Atena Storage in merito al fatto che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* VIA) *non trovano applicazione agli impianti BESS stand alone, per i quali la normativa nazionale riconosce una presunzione di compatibilità ambientale, escludendoli da qualsiasi valutazione di impatto ambientale.*

Infatti, seppure la legge non preveda l'obbligatorietà di determinate procedure per un singolo intervento visto isolatamente, non significa che in questo specifico caso non si rendano opportune, considerato che una vasta area agricola è pesantemente interessata da rilevanti interventi elettrici, che la stanno di fatto trasformando in un enorme sito industriale senza un disegno organico e coordinato.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno che l'areale interessante l'impianto e il suo intorno, vengano analizzati dal punto di vista ambientale, mettendo in evidenza le interferenze e gli impatti cumulativi ricadenti nel territorio comunale di Selargius evidenziati nella nota del Comune di Selargius del 29/10/2025.

A.7) Impatti sulle attività agricole (pagg.5 e 6 nota Atena Storage 27/11/2025).

Preliminarmente si rileva che le affermazioni di Atena Storage **non si confrontano con le puntuali osservazioni istruttorie del Comune di Selargius.**

La Atena Storage, richiamando approfondimenti condotti (di cui non viene fornita alcuna dimostrazione), afferma *con certezza che l'impianto non arrecherà alcun disturbo né pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento delle attività agricole o pastorali, mantenendo inalterata la piena funzionalità produttiva delle aree contigue e garantendo, al contempo, elevati standard di sicurezza ambientale e paesaggistica*.

Seguono altre affermazioni della Atena Storage in merito all'intervento proposto che non sono affatto condivisibili, a partire dalla dimensione dell'intervento, che a parere dei proponenti riguarda "*una superficie limitata*", mentre si tratta di 5,54 ettari di territorio agricolo, che non dovrebbero essere valutati isolatamente, ma insieme ad altri 28 ettari, comprendenti la stazione Terna esistente (9 ha), le due stazioni del Tyrrhenian Link di Terna (17 ha), il bess della Whysol-E Sviluppo (2ha), per un totale di oltre 33 ettari, a cui si aggiungono le enormi superfici private in adiacenza alla viabilità, interessate dai cavi interrati e relative servitù e le linee aeree esistenti dell'alta tensione che interessano il territorio comunale.

La Atena Storage definisce il progetto proposto come "*elemento puntuale, ordinato e di modesta altezza, opportunamente schermato e integrato nel contesto territoriale, privo di impatti sensibili sulla percezione del paesaggio agricolo*", mentre a causa della rilevante estensione dell'intervento e

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

dell'orografia dei luoghi con un notevole dislivello (17,80 m) all'interno dell'area dell'impianto, i container sarebbero visibili dalla strada come si comprende anche dai fotoinserimenti.

Si ribadisce di non condividere minimamente l'affermazione, contenuta nella *Relazione di Compatibilità Paesaggistica,* secondo cui "*il paesaggio agrario dell'area oggetto di analisi e quello delle aree limitrofe subirà modificazioni minime e comunque l'intervento non interesserà alcuna area agricola di pregio.*", in quanto il fatto che Atena Storage ritenga che "*l'area oggetto di intervento non presenta caratteristiche di pregio agronomico, risultando classificata come suolo a uso seminativo e ortivo, con limitata fertilità e assenza di colture specializzate o permanenti*", non porta certamente a concludere che l'intervento proposto comporti "*modificazioni minime".* Il suolo agricolo, seppure attualmente non coltivato, potrebbe esserlo in futuro, mentre se viene occupato da un impianto bess, la sua modificazione sarà notevole, non certo minima.

Sono del tutto omesse le valutazioni sugli effetti diretti e indiretti sull'agro (frammentazione fondiaria, limitazioni operative, progressiva infrastrutturazione del territorio) e risultano contraddittorie le affermazioni sui cavidotti, che, come si evince dagli elaborati progettuali, interesseranno inevitabilmente anche fondi privati.

Per quanto sopra, si ritiene che la tesi della presunta assenza di impatti sulle attività agricole e pastorali sia infondata, poiché isola artificiosamente l'intervento dal contesto reale, omettendo la valutazione cumulativa con le infrastrutture elettriche esistenti, in corso di realizzazione o comunque già autorizzate (stazione di Terna esistente, Tyrrhenian Link, bess già autorizzati). Essa sottovaluta inoltre la trasformazione permanente di 5,54 ettari in zona E (agricola), in un'area già gravata da servitù, riducendo ulteriormente la superficie a destinazione agricola.

A.8) Invarianza idraulica, campi elettromagnetici e impatto acustico (pag.8 nota Atena Storage 27/11/2025).

L'ufficio scrivente ritiene che non corrisponda al vero che la documentazione progettuale consenta una compiuta verifica del rispetto del principio di **invarianza idraulica**. Il progetto non contiene una rappresentazione grafica e descrittiva unitaria e coerente della regimazione delle acque meteoriche, né consente di comprendere in modo chiaro il funzionamento della vasca di laminazione in relazione agli eventi meteorici di progetto e ai possibili effetti sui fondi agricoli limitrofi, alcuni dei quali edificati a distanza contenuta.

La circostanza che Atena Storage affermi che l'analisi sull'invarianza idraulica sia stata condotta in stretta conformità con le Linee Guida regionali non supplisce alla carenza istruttoria, posto che ciò che rileva non è l'astratta applicabilità di metodologie standard, bensì la verificabilità concreta delle soluzioni progettuali adottate, che nel caso di specie non risulta garantita.

Parimenti, in merito ai **campi elettromagnetici e** all'**impatto acustico**, come già sottolineato, si ritiene che seppure la legge non preveda l'obbligatorietà di determinate procedure per un singolo intervento visto isolatamente, ciò non toglie che in questo specifico caso tali procedure non si rendano opportune, considerato che una vasta area agricola sia pesantemente interessata da rilevanti interventi elettrici, che la stanno di fatto trasformando in un enorme sito industriale senza un disegno organico

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

e coordinato, per cui la stessa dovrebbe essere analizzata dal punto di vista ambientale (nella sua interezza) mettendo in evidenza le interferenze e gli impatti cumulativi ricadenti nel territorio comunale di Selargius evidenziati nella nota del Comune di Selargius del 29/10/2025.

Quanto inoltre in merito al solo **impatto acustico,** come già sottolineato, si ritiene che il fatto che la Atena Storage non abbia accesso ai dati progettuali degli altri operatori che hanno presentato iniziative di tipo elettrico riguardanti il territorio di Selargius non toglie che gli impatti cumulativi dei diversi interventi debbano essere presi in esame. Non si può far finta che ogni singolo progetto presentato sia isolato. Dal punto di vista ambientale il sito in cui si propone di ubicare l'impianto va considerato nella sua interezza, con tutto ciò che in esso è previsto di realizzare. In particolare, riguardo a questo specifico aspetto, nel parere del Comune di Selargius venivano segnalati due interventi già approvati, distanti: meno di 50 m (impianto bess della Whysol-E Sviluppo) e circa 150 m (Stazione di Conversione del Tyrrhenian Link di Terna).

L'assunto secondo cui la valutazione dovrebbe limitarsi allo stato di fatto attuale si risolve in una semplificazione arbitraria che ignora il contesto autorizzativo complessivo. Si è rilevato che il clima acustico futuro dell'area sarà il risultato della sommatoria degli effetti sonori degli impianti già approvati e di quelli per i quali è in corso il procedimento autorizzativo, localizzati a distanze estremamente ravvicinate. Una valutazione che prescinda da tali elementi non consente di stimare l'effettiva incidenza dell'intervento sull'ambiente e sui ricettori, né di verificare la tenuta delle conclusioni progettuali nel medio-lungo periodo, come invece richiesto da un'istruttoria tecnica completa.

Per quanto sopra, si ritiene che l'impostazione della Atena Storage contrasti con la realtà territoriale accertata dal Comune di Selargius, che vede la compresenza, già autorizzata o in corso di autorizzazione, di una pluralità di impianti elettrici insistenti sulle medesime aree e sugli stessi tracciati viari. La mancata considerazione dei contributi elettromagnetici derivanti da cavidotti e sottostazioni esistenti, autorizzati o progettati rende non attendibili le conclusioni circa il rispetto delle DPA (distanze di prima approssimazione) e dei limiti di esposizione, soprattutto in presenza di ricettori sensibili posti a distanza ridotta dall'area di intervento, come puntualmente segnalato nell'istruttoria comunale.

A.9) Illuminazione (pag.8 nota Atena Storage 27/11/2025).

In merito all'**Illuminazione**, non si ritiene per niente sufficiente la seguente affermazione della Atena Storage "*Le emissioni luminose prodotte dall'Impianto saranno di scarsissimo impatto*". Con le stesse motivazioni fornite in tutta la nota, la Atena Storage non ha dato riscontro in merito agli effetti cumulativi, dovuti ad altri progetti elettrici nell'immediato intorno di quello in esame.

L'intervento viene considerato in modo isolato, eludendo ogni analisi cumulativa dell'inquinamento luminoso e dell'alterazione del paesaggio notturno rurale.

La documentazione progettuale omette lo scenario notturno complessivo, ignora gli effetti cumulativi e non applica le Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 60/23/2008, che impongono particolare cautela negli ambiti agricoli.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

L'ufficio scrivente ritiene non condivisibili le osservazioni di Atena Storage, né sotto il profilo tecnico né sotto quello urbanistico-ambientale e ritiene che non superino in alcun modo le criticità poste dal Comune di Selargius.

Per quanto sopra, si ribadisce che gli impatti cumulativi dei diversi interventi debbano essere presi in esame, per via dell'alta concentrazione degli stessi e del conseguente stravolgimento in atto di una vasta porzione di territorio agricolo.

A.10) Impatto visivo (pagg.8 e 9 nota Atena Storage 27/11/2025).

In merito all'**Impatto visivo**, visto quanto dimostrato nella nota del Comune di Selargius (prot. 49173 del 29/10/2025) grazie semplicemente agli elaborati progettuali prodotti dalla Atena Storage (vd. ad esempio l'elaborato "24003_RCP15 Documentazione Fotografica - Fotoinserimenti.pdf"), non si riesce a capire come sia possibile che la stessa Atena Storage:

- definisca "*presunta*" l'alterazione paesaggistica connessa alla realizzazione dell'intervento e i potenziali impatti visivi cumulativi con altri progetti presenti nell'area;

- affermi che "*L'impianto in progetto non determina un'alterazione significativa del paesaggio agrario locale*";

- affermi che si tratta "*di un intervento prevalentemente tecnologico e a basso impatto visivo, con componenti di altezza contenuta e un inserimento paesaggistico accuratamente studiato*";

L'ufficio rilevò di non condividere la scelta progettuale secondo la quale in alcuni tratti di recinzione fosse assente la fascia arborea perimetrale, osservando che un piccolo miglioramento attuabile per il mascheramento rispetto alla visuale dalle strade sarebbe quello di **estendere la fascia arborea lungo l'intero perimetro dell'impianto**, con la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni.

Tuttavia, la Atena Storage nella propria nota del 27/11/2025 afferma che: *L'intera area sarà delimitata da una fascia verde di mitigazione costituita da essenze arbustive e arboree autoctone, in conformità con quanto previsto dalla Relazione Generale e dalla RCP00 – Relazione di Compatibilità Paesaggistica.*

Inoltre, afferma che "*L'assenza temporanea di porzioni di fascia arborea rappresentata in alcuni elaborati grafici corrisponde esclusivamente a esigenze tecniche di rappresentazione e non implica la mancata realizzazione delle opere di mitigazione, che saranno eseguite integralmente secondo le previsioni progettuali e le prescrizioni paesaggistiche.*"

Il progetto non è stato revisionato secondo quanto richiesto dal Comune, ossia prevedendo l'estensione della fascia arborea. La motivazione di "*esigenze tecniche di rappresentazione*", che hanno comportato l'assenza di alcuni tratti di fascia arborea perimetrale, appare molto singolare e non soddisfacente, soprattutto se letta in relazione all'affermazione che le opere di mitigazione "*saranno eseguite integralmente secondo le previsioni progettuali e le prescrizioni paesaggistiche".*

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Riguardo alla proposta della Atena Storage di utilizzare il *Laurus nobilis* (alloro) per la realizzazione della fascia arborea, il Comune di Selargius si interfaccerà nelle eventuali fasi progettuali successive per concordare le specie da mettere a dimora e la relativa altezza.

Piuttosto che aumentare l'altezza della siepe, che potrebbe creare problemi di intervisibilità o comunque un impatto negativo come un muro alto (seppure di verde), si richiede di **estendere la fascia arborea dietro la siepe**, all'interno del lotto dell'impianto bess, pertanto non si concorda con le modifiche apportate al progetto (vd. sezioni della recinzione nelle pagg. 32 e 33 della Relazione Tecnica Generale 24003_PDR01_Rev03 o l'elaborato 24003_PD13_Rev01_Particolari Siepe Mitigazione Perimetrale, in cui è stata già modificata l'altezza della siepe).

In merito alle considerazioni contenute nella nota del Comune di Selargius (prot. 49173 del 29/10/2025) sull'impatto visivo e sui contenuti della Relazione di Compatibilità Paesaggistica, sorprende come la Atena Storage affermi che il progetto determina "unicamente **interferenze puntuali** e localizzate in prossimità dell'area d'impianto" e a seguire "*che già oltre i **1.000–1.200 metri dai confini dell'impianto** l'impatto visivo si attenua fino a livelli medio-bassi o nulli.*". **Ad avviso dell'ufficio scrivente le interferenze puntuali non sono compatibili con distanze di oltre 1 km**, pertanto si ribadisce che la realizzazione dell'intervento proposto, molto esteso e vicino ad altri impianti approvati, contribuirebbe a snaturare il paesaggio agrario selargino.

Come già riportato sopra in merito agli impatti cumulativi con altri impianti si ripete che il fatto che la legge non preveda l'obbligatorietà di determinate procedure per un singolo intervento visto isolatamente, non toglie che in questo specifico caso non si rendano opportune, considerato che una vasta area agricola sia pesantemente interessata da rilevanti interventi elettrici, che la stanno di fatto trasformando in un enorme sito industriale senza un disegno organico e coordinato, per cui la stessa dovrebbe essere analizzata dal punto di vista ambientale (nella sua interezza) mettendo in evidenza le interferenze e gli impatti cumulativi ricadenti nel territorio comunale di Selargius evidenziati nella nota del Comune di Selargius.

Per quanto sopra, si ritiene che le osservazioni di Atena Storage sul presunto carattere non significativo dell'impatto visivo e sulla adeguatezza delle mitigazioni siano incoerenti e smentite dal contesto territoriale reale. Si ritiene che le misure di mitigazione siano inadeguate rispetto all'intervento e alla morfologia dei luoghi. Si ritiene opportuno che la Atena Storage, provveda ad aggiornare gli elaborati progettuali: precisando in quelli testuali che la fascia arborea perimetrale sarà realizzata sull'intero perimetro dell'impianto e rappresentando la suddetta fascia negli elaborati grafici.

A.11) Consumo di suolo agricolo (pagg.11 e 12 nota Atena Storage 27/11/2025).

In merito al **consumo di suolo agricolo**, il Comune di Selargius nella propria nota ha affermato di **non condividere l'opinione** secondo la quale la trasformazione di 5,54 ettari di suolo agricolo **non comporteranno modificazioni rilevanti** nel contesto in esame e in quello delle aree limitrofe, tenuto conto che tale intervento di fatto è adiacente ad **altri interventi elettrici**, comportanti la trasformazione di un'**area agricola 5 volte maggiore**.

La Atena Storage ha risposto "*che il consumo di suolo riferibile ad altri progetti è una circostanza del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'impianto proposto da Atena Storage: tali progetti, infatti, non essendo ancora stati autorizzati, potrebbero non essere mai realizzati*".

Invece, così come spiegato dal Comune di Selargius nella propria nota (prot. 49173 del 29/10/2025 - pagine 4 e 5), l'area 5 volte maggiore di cui sopra riguarda: un impianto **già esistente** da 40 anni (stazione elettrica di Terna di circa 9 ettari) e due impianti **già autorizzati** dal Ministero (stazioni del Tyrrhenian Link di Terna di 17 ettari in corso di realizzazione e l'impianto bess della Whysol-E Sviluppo di oltre 2 ettari).

Tutte le motivazioni addotte dalla Atena Storage non si ritengono condivisibili poiché non si concorda che 5,54 ettari siano "*un'area di occupazione estremamente ridotta*".

Riguardo alla collocazione delle linee di connessione alla stazione di Terna su infrastrutture stradali esistenti, si è già argomentato sopra, per cui, data la presenza contestuale di tanti altri cavidotti, l'affermazione della Atena Storage (*Tale fattore contribuisce a ridurre ulteriormente la potenziale incidenza dell'opera sul territorio, limitando l'effetto complessivo sul sistema agrario.*) non è condivisibile.

Per quanto sopra, si ritiene che le conclusioni della Atena Storage siano assolutamente non condivisibili, poiché un impianto bess non è affatto compatibile con una zona agricola, bensì con una zona industriale, inoltre si ritiene che il raffronto con impianti fotovoltaici o eolici sia del tutto inconferente.

A.12) Strumento urbanistico comunale (pagg.12 e 13 nota Atena Storage 27/11/2025).

La Atena Storage fa un'osservazione errata, affermando che "*Il Comune sostiene che l'intervento proposto non sia compatibile con le prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e richiede l'assoggettamento del progetto a screening VIA*", mentre nell'osservazione del Comune di Selargius si afferma solo che l'ente competente in materia (**che non è il Comune di Selargius**) potrebbe richiedere l'attivazione della procedura di screening.

Riguardo alla variante al PUC di Selargius, conseguente all'intervento proposto, anche il Comune di Selargius così come la Atena Storage ha ricordato che "*l'eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto abbia effetto di variante urbanistica*", tuttavia il Comune di Selargius ha aggiunto la precisazione che, sebbene l'autorizzazione costituisca variante urbanistica, ciò non toglie che, per la variante stessa, l'ufficio competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (**che non è il Comune di Selargius**) possa richiedere l'integrazione del rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante urbanistica al PUC.

Si sottolinea che il Comune di Selargius ha parlato di **conformità** urbanistica e non di **compatibilità** urbanistica, come invece riportato dalla Atena Storage.

Anche con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale, la Atena Storage riporta in modo errato le affermazioni del Comune di Selargius, che infatti non fanno riferimento ad una

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

approvazione, ma ad un **recepimento** da parte del Consiglio, infatti la variante automatica, conseguente all'eventuale decreto ministeriale di approvazione del progetto, dovrà essere **recepita dal Consiglio Comunale**, ai sensi dell'art. 20 comma 25 lett. d) della LR 45/1989 e ss.mm.ii.

Come già precisato sopra in merito allo *screening* VIA, la Atena Storage non ha compreso quanto indicato dal Comune di Selargius, che non ha né richiesto di assoggettare il progetto a *screening* VIA, né preteso "*che si agisca in contrasto con norme imperative di legge, sottoponendo il progetto ad un inutile (e non richiesto) aggravio procedimentale*". Infatti, il Comune di Selargius ha affermato solo che l'ente competente in materia (**che non è il Comune di Selargius**) potrebbe richiedere l'attivazione della procedura di screening.

Il D.L. 175/2025 non attribuisce ai bess stand-alone (autonomi) alcuna variante urbanistica automatica né introduce presunzioni assolute di compatibilità territoriale e secondo la sentenza della Corte costituzionale n.184/2025 la disciplina energetica **non esautora le competenze comunali in materia di governo del territorio e non consente automatismi derogatori della pianificazione urbanistica.**

Per quanto sopra, si ritiene che il Comune conservi piena legittimazione a valutare la compatibilità dell'intervento con il PUC e con il Regolamento Edilizio e può richiedere adeguati approfondimenti istruttori per l'impianto di rilevanti dimensioni della Atena Storage, localizzato in zona agricola.

A.13) Parametri urbanistico-edilizi dell'impianto (pagg.13 e 14 nota Atena Storage 27/11/2025).

Si rileva che di fatto la Atena Storage non ha dato riscontro a tale aspetto. Seppure siano stati integrati alcuni parametri urbanistico-edilizi (superfici, altezze e volumi di quanto previsto in progetto), manca la verifica del rispetto o meno degli stessi in relazione alle dimensioni del lotto e alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Selargius relative alle zone E (agricole).

Considerato che il lotto dell'impianto proposto ha una superficie di 5,54 ettari (55.400 mq) e che, ai sensi dell'art.15 comma 5 lett.b) delle Norme del PUC di Selargius, l'indice di fabbricabilità in zona agricola è 0,1 mc/mq *per attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee*, nel lotto si potrebbero realizzare 55.400 x 0,1= **5.540 mc**.

Dai dati riportati negli elaborati progettuali revisionati a novembre 2025, i volumi totali sono pari a **24.340,91 mc**, per cui vi sarebbe necessità della deroga all'indice di fabbricabilità 0,1 mc/mq, da autorizzare tramite deliberazione di Consiglio Comunale, tuttavia i volumi dell'impianto bess sono assimilabili a volumi tecnici, pertanto da non conteggiare ai fini del rispetto della volumetria.

L'altezza della recinzione dell'impianto (2,50 m) non rispetta l'altezza massima (2,20m) prevista dall'art.103 commi 2 e 9 del Regolamento Edilizio comunale, nonché le esatte caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio e quelle delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC (art.15 c.8 lett. d).

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Inoltre, non è stato dato riscontro alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, finalizzato alla realizzazione delle finiture dei fabbricati.

A.14) Manutenzione della viabilità (pag. 14 nota Atena Storage 27/11/2025).

Si prende atto che la Atena Storage ha affermato che "*Durante le fasi di cantiere e realizzazione, saranno valutati eventuali impatti derivanti dal transito dei mezzi specifici del cantiere, nonché le relative misure di ripristino da attuare nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali modifiche e danni apportati al di fuori dell'area di progetto saranno oggetto di ripristino*".

A.15) Verifica della stabilità del pendio (pag. 14 nota Atena Storage 27/11/2025).

Con riferimento all'elaborato *24003_PD11_ Rev02_Layout di Progetto Impianto BESS*, il progetto deve ritenersi incompleto e non valutabile sotto il profilo plano-altimetrico e idraulico, in quanto privo di un **piano quotato altimetrico di sistemazione dell'intero lotto**, elemento imprescindibile ai fini della verifica delle pendenze, dei movimenti di terra, della regimazione delle acque meteoriche e della stabilità delle opere previste.

La proponente ha indebitamente minimizzato tali carenze qualificandole come trascurabili, nonostante la presenza di un dislivello massimo pari a 17,80 m, circostanza che, al contrario, impone una puntuale e completa rappresentazione altimetrica e idraulica dell'area di intervento.

Per quanto attiene agli aspetti idraulici, con particolare riferimento al principio di invarianza, non è condivisibile l'impostazione volta a minimizzare la mancata previsione di un'adeguata regimentazione delle acque meteoriche mediante mere affermazioni di carattere generale, prive di riscontro tecnico.

Ne consegue che il progetto risulta carente sia sotto il profilo descrittivo sia sotto quello grafico, in quanto non fornisce una rappresentazione compiuta e verificabile del sistema di gestione delle acque meteoriche, né delle modalità di utilizzo della vasca di laminazione, in conformità al principio di invarianza idraulica.

A.16) Dismissione e ripristino dell'area a fine vita dell'impianto (pag. 14 nota Atena Storage 27/11/2025).

Si prende atto che la Atena Storage ha integrato la documentazione progettuale con il piano di dismissione e ripristino, che tuttavia non è pienamente idoneo a garantire l'effettiva rimessa in pristino delle aree interessate al termine della vita utile dell'impianto, poiché:

- non individua strumenti giuridicamente vincolanti idonei a garantire la copertura finanziaria degli oneri di dismissione e di ripristino ambientale;
- rinvia a una fase futura la definizione puntuale del decommissioning del bess, senza allegare un piano operativo esecutivo;

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

- non fornisce elementi tecnici sufficienti a dimostrare il completo ripristino dello stato dei luoghi e la verifica dell'invarianza idraulica post-dismissione.

Riguardo alle garanzie a favore del Comune **si rimane in attesa di apposita prescrizione da parte del Ministero nell'eventuale autorizzazione**.

A.17) Compensazioni (pagg. 14 e 15 nota Atena Storage 27/11/2025).

Si prende atto che la **Atena Storage abbia dato "*la propria disponibilità*** *a supportare l'istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) finalizzata alla produzione di energia pulita e a basso costo, destinata ai cittadini di Selargius, e si rende, inoltre, disponibile a valutare ulteriori iniziative che siano ritenute dall'Amministrazione utili per il territorio*", tuttavia occorre precisare che:

- nel gennaio 2025 diede riscontro ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Selargius, che fortuitamente venne a conoscenza del progetto dell'impianto bess in esame, confermando che la stessa aveva presentato istanza al Ministero e che si era in attesa della convocazione della Conferenza di Servizi;

- nel marzo 2025, quindi prima dell'indizione della Conferenza di Servizi da parte del Ministero, la Atena Storage inviò al Comune di Selargius: una presentazione della società e del Gruppo Zhero Peak (di cui Atena fa parte) e una sintesi del progetto presentato al Ministero per la realizzazione dell'impianto, comunicando la loro disponibilità a finanziare e realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e precisando che la costituzione della CER è solo una delle possibili modalità di partenariato pubblico-privato che Atena Storage potrebbe intraprendere. La Atena Storage richiese di poter iniziare un dialogo con il Comune, ma quest'ultimo fino ad ora non accolse la richiesta, pertanto **l'affermazione di Atena Storage in merito alla "*fase avanzata*" del "*percorso già avviato*", risulta alquanto inesatta**.

Peraltro, la CER proposta sarebbe "*integrata con il progetto BESS*", ossia un impianto fotovoltaico (definito di modeste dimensioni, ma non meglio precisato) sui terreni di sua proprietà o in altri lughi selezionati d'intesa con il Comune. Si intuisce quindi che la proposta della Atena fosse quella di realizzare un **parco fotovoltaico** nell'agro di Selargius (vicino all'impianto bess della Atena Storage) che tuttavia **comporterebbe un ulteriore aggravio delle condizioni della zona agricola di Selargius, intorno alla stazione Terna esistente**, a fronte dei benefici economici derivanti dall'autoconsumo, ripartiti tra i membri della CER (di cui la società Peak non farà parte).

***

Si riporta di seguito l'esame dei 15 elaborati integrativi, visibili e scaricabili dal portale Permitting Bess dalla data del 16/12/2025, ma prima di essi, è stato commentato quanto riportato in merito alle richieste di integrazioni nella nota della Atena Storage.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

pag. 15: Preliminarmente si rileva che la prima frase riportata della nota della Atena Storage sottoscritta il 27/11/2025 nella sezione (B) richieste di integrazione, con la quale la società proponente l'intervento *si rende disponibile a fornire al Comune di Selargius tutte le informazioni necessarie per una valutazione approfondita del progetto, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione,* non è coerente con le osservazioni riportate nella sezione (A) della stessa nota, da cui risulta che di fatto la Atena Storage non ha approfondito e non ha intenzione di approfondire le verifiche e gli studi richiesti dal Comune di Selargius, per verificare gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto proposto.

pagg. 15 e 16: In merito alla Richiesta (e) sulle "*aree occupate dai cavidotti interrati e le relative DPA*" dei cavidotti, si prende atto che la Atena Storage non ha revisionato gli elaborati per andare incontro alla richiesta del Comune di Selargius in merito alla verifica sulle DPA (distanze di prima approssimazione) considerando anche i cavidotti già esistenti, quelli relativi agli impianti già autorizzati e anche quelli non ancora autorizzati, ma presentati, calcolando i valori emissivi dei cavidotti e gli impatti dovuti alle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana.

pag. 16: In merito alla Richiesta (r) sul "*piano quotato altimetrico di sistemazione dell'intero lotto*", si prende atto che la Atena Storage non ha revisionato gli elaborati per andare incontro alla richiesta del Comune di Selargius, con motivazioni non condivisibili e facendo riferimento ad un elaborato che è differente da quanto richiesto.

pag. 16: L'**atto di sottomissione** non risulta essere presente tra gli elaborati, contrariamente da quanto affermato dalla Atena Storage a tal proposito.

Si prende atto del fatto che Atena Storage abbia provveduto ad eliminare i **loghi della Regione Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e del Comune di Selargius** nei cartigli degli elaborati integrati o revisionati datati novembre 2025, tuttavia analoga modifica dovrà essere apportata in tutti gli elaborati del progetto.

1) Elaborato 24003_PDR01_Rev03_**Relazione Tecnica Generale**

Sono state recepite le osservazioni, tuttavia riguardo alla proposta di aumento dell'altezza della siepe a 3,5 m, il Comune di Selargius si interfaccerà nelle eventuali fasi progettuali successive per concordare le specie da mettere a dimora e la relativa altezza. Piuttosto che aumentare l'altezza della siepe, che potrebbe creare problemi di intervisibilità o comunque un impatto negativo come un muro alto (seppure di verde), si richiede di **estendere la fascia arborea dietro la siepe**, all'interno del lotto dell'impianto bess, pertanto non si concorda con le modifiche apportate al progetto (vd. sezioni della recinzione nelle pagg. 32 e 33, in cui è stata già modificata l'altezza della siepe).

2) Elaborato 24003_PD13_Rev01_ **Particolari Siepe Mitigazione perimetrale**

Piuttosto che aumentare l'altezza della siepe, che potrebbe creare problemi di intervisibilità o comunque un impatto negativo come un muro alto (seppure di verde), si richiede di **estendere il filare arboreo dietro quello arbustivo**, all'interno del lotto dell'impianto bess lungo l'intero perimetro del lotto.

3) Elaborato 24003_PD 29_Rev01_**Pianta, prospetti e sezioni edificio della SE impianto**

Sono stati integrati alcuni parametri urbanistico-edilizi (superfici, altezze e volumi di quanto previsto in progetto), tuttavia manca la verifica del rispetto o meno degli stessi in relazione alle dimensioni del lotto e alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Selargius relative alle zone E (agricole).

Da essi si evince che i parametri non siano rispettati, tuttavia per la tipologia di impianto in esame sono applicate delle deroghe ai fini del conteggio dei volumi.

4) Elaborato 24003_PDR10_**Piano Dismissione e Ripristino**

Si rileva che il piano non può ritenersi pienamente idoneo a garantire l'effettiva rimessa in pristino delle aree interessate al termine della vita utile dell'impianto, poiché:

- non individua strumenti giuridicamente vincolanti idonei a garantire la copertura finanziaria degli oneri di dismissione e di ripristino ambientale;
- rinvia a una fase futura la definizione puntuale del decommissioning del bess, senza allegare un piano operativo esecutivo;
- non fornisce elementi tecnici sufficienti a dimostrare il completo ripristino dello stato dei luoghi e la verifica dell'invarianza idraulica post-dismissione.

5) Elaborato 24003_ACU01_Rev.01_**Valutazione Previsionale Impatto Acustico**

Si rileva che, fatta eccezione per l'eliminazione di un refuso, per il resto le osservazioni sulla *valutazione dei ricettori critici e degli effetti cumulativi dovuti alla previsione di* ***nuovi impianti elettrici già approvati****, nelle immediate vicinanze del nuovo impianto e della relativa sottostazione elettrica*, non risultano essere state recepite.

6) Elaborato 24003_RCP00_Rev01_**Relazione di Compatibilità Paesaggistica**

Seppure la revisione a pag. 57, con riferimento alle interferenze del progetto, non si condivide per quanto è stato affermato: "…*le uniche interferenze riguarderanno le strade locali (per il passaggio del cavidotto interrato) e le linee e della stazione elettrica per la connessione alla rete di trasmissione nazionale*". Infatti, come già evidenziato la presenza di altri cavidotti affiancati a quello del progetto in esame, comporteranno l'interessamento di fondi agricoli privati adiacenti alla viabilità.

7) Elaborato 24003_RCP15_Rev01_**Documentazione Fotografica – Fotoinserimenti**

Alla luce delle revisioni apportate all'elaborato si ribadisce la necessità di **estendere il filare arboreo dietro quello arbustivo**, all'interno del lotto dell'impianto bess lungo l'intero perimetro del lotto, piuttosto che aumentare l'altezza della siepe, che potrebbe creare problemi di intervisibilità o comunque un impatto negativo come un muro alto (seppure di verde).

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Area 09 - Igiene Urbana, Verde Pubblico Ambiente su Aree Pubbliche e Private, Gestione Tecnico Amministrativa Gestione Acque Bianche, Gestione in Appalto Servizi Cimiteriali

Si allega alla presente la nota, a firma del Direttore dell'Area 9, riportata anche integralmente di seguito, per gli aspetti concernenti la **manomissione del suolo pubblico**, di **competenza dell'Area 9 del Comune di Selargius**, contenente il **parere con prescrizioni.**

Parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) Il progetto delle opere **dovrà ottenere il preventivo parere favorevole anche dalle altre Aree del Comune di Selargius coinvolte nel procedimento, per le parti di loro competenza. Eventuali loro pareri non favorevoli costituiscono motivo ostativo all'esecuzione delle opere**;

2) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato ai Direttori delle Aree 5, 7 e 9, mediante pec all'indirizzo ***protocollo@pec.comune.selargius.ca.it*** con preavviso di almeno 15 giorni, indicando:

• Data di inizio dei lavori e relativa durata;

• Nominativo e recapiti telefonico, pec e email del Direttore dei Lavori;

• Ragione sociale, indirizzo sede e recapiti telefonico, pec e email di tutte le imprese, esecutrici e subappaltatrici, realizzanti le opere;

3) Alla suddetta comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

• La costituzione di un deposito cauzionale (polizza fidejussoria) volto a garantire la corretta esecuzione dei lavori di manomissione suolo pubblico e relativo ripristino a regola d'arte, la cui misura determinata da questo Comune non dovrà essere inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila) euro, con escussione immediata in favore del Comune di Selargius. Il suddetto deposito sarà svincolato, su richiesta dell'interessato con allegata la relazione di asseverazione del Direttore dei Lavori e copia dei formulari di conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti prodotti, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e non prima di sei mesi dall'ultimazione degli stessi;

• Il versamento del Canone Unico Patrimoniale per occupazione suolo pubblico, il cui importo dovrà essere preliminarmente stabilito con l'Ufficio Tributi contattando i numeri 070 8592327 – 070 8592257 - 070 8592355;

4) I ripristini stradali dovranno essere conformi alle seguenti modalità:

Scavo e ripristino su strada bitumata (Strada Comunale Pitzu Pranu):

• La manomissione della sede stradale per gli scavi dovrà essere eseguita preliminarmente con taglia asfalto a disco al fine di perimetrare l'area di scavo, sino alla profondità di 10 cm;

• Durante le lavorazioni di scavo dovrà essere posta particolare cura nell'esecuzione degli stessi onde evitare franamenti e danni provvedendo, ove necessario, alla messa in opera di apposite ed idonee

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

casserature. Il riempimento dello scavo sarà eseguito con materiale inerte naturale (misto), opportunamente **costipato** a mezzo di vibro-costipatori (tipo ballerina, ecc.);

• Detti riempimenti saranno eseguiti fino alla profondità di 25 cm dalla quota di pavimentazione stradale finita, gli ulteriori 25 cm saranno riempiti con calcestruzzo dosato a 400 Kg di cemento R325 per metro cubo di impasto, **Rck minimo 20N/mmq;**

• Ad avvenuta maturazione dello strato di calcestruzzo, passati almeno otto giorni, si provvederà alla fresatura del ripristino e del manto d'usura per una larghezza pari a quella dello scavo e maggiorata di 50 cm per lato, e di profondità 3 cm, sul quale sarà steso un tappetino d'usura a caldo dello spessore di 3 cm previa posa di emulsione bituminosa (filler a caldo);

• La fresatura e la successiva bitumatura dovranno essere eseguiti nella stessa giornata;

Scavo e ripristino su strada sterrata (Strada Comunale Sestu-Settimo):

• Lo scavo deve essere eseguito in trincea alla profondità di progetto, il ripristino deve essere eseguito a perfetta regola d'arte con materiale inerte, lo strato della strada interessata dai lavori deve essere ripristinato con materiale della stessa tipologia di quello esistente;

Ripristini diversi

• **In caso di manomissione del telo tessuto non tessuto, il telo di ripristino dovrà sovrapporsi all'esistente per cm 50 per ogni lato;**

Per le pavimentazioni esistenti diversi da quelle sopraindicate si dovrà procedere con la stessa tipologia esistente, così come per le pavimentazioni lastricate, marciapiedi con finiture particolari, ecc.

Il presente parere favorevole con condizioni sostituisce il ns. precedente contrario emesso in data 02/12/2025.

B) Nota sottoscritta da Daniele Moriconi il 15/12/2025(in riscontro al protocollo comunale in uscita n. 54737 del 03/12/2025):

B.1) Carenza dei presupposti minimi perché il parere comunale possa qualificarsi come provvedimento amministrativo e sulla conseguente inidoneità a produrre effetti nel procedimento (pagg.1 e 2 nota Atena Storage 15/12/2025).

Le argomentazioni della Atena Storage sono infondate perché basate su una errata qualificazione del parere comunale e su una lettura distorta della Conferenza di Servizi.

Il parere comunale "*non contiene un esame effettivo delle integrazioni e delle controdeduzioni*" della Atena Storage, per il semplice fatto che, come chiarito nella nota comunale, in data 27/11/2025 le controdeduzioni consistevano in una scheda riepilogativa dell'intervento proposto non contenente alcuna controdeduzione e inoltre a quella data non erano stati caricati sul portale gli elaborati integrativi, che è stato possibile scaricare solo in data 16/12/2025.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Le insinuazioni della Atena Storage che mettono in dubbio le affermazioni del Comune di Selargius in merito al mancato caricamento nel portale delle integrazioni progettuali alla data del 27/11/2025 sono irrispettose, pertanto **si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha istituito il portale "Permitting BESS" sul proprio sito istituzionale di verificare la veridicità di quanto affermato dal Comune di Selargius.** Una motivazione che concilierebbe le affermazioni del Comune di Selargius con quelle della Atena Storage, potrebbe essere che si sia verificato un problema del sistema informatico che ha consentito alla Atena Storage di caricare quanto dovuto, ma allo stesso tempo non ha consentito agli enti partecipanti alla conferenza di poterli visualizzare e caricare.

Per quanto sopra, si ritiene che il parere contrario del Comune di Selargius debba essere valutato dal Ministero nella determinazione conclusiva e non possa essere arbitrariamente ignorato.

B.2) Infondatezza della dedotta "disagevolezza" nella consultazione degli elaborati sul portale Permitting BESS (pag. 2 nota Atena Storage 15/12/2025).

Il Comune di Selargius non ha fondato il dissenso su difficoltà operative o informatiche, ma su una grave e persistente carenza istruttoria imputabile alla proponente, derivante dall'assenza delle integrazioni alla documentazione progettuale.

La criticità non riguarda la consultabilità degli atti, bensì l'impossibilità oggettiva di ricostruire le modifiche apportate e l'effettivo recepimento delle osservazioni comunali.

Il Comune di Selargius è consapevole che le criticità del portale non siano da attribuire alla proponente l'intervento, tuttavia ha colto l'occasione per far presente ancora una volta quanto già segnalato più volte al Ministero, poiché ritiene di estrema importanza la necessità di un miglioramento della nuova procedura per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi relative agli impianti bess. Pertanto, quanto scritto dal Comune di Selargius al riguardo è un qualcosa in più che non fa parte della motivazione in relazione al parere espresso e che quindi non deve essere preso in considerazione dalla Atena Storage, ma dal Ministero ai fini del miglioramento del portale.

Ne consegue che il parere contrario del Comune, nel caso specifico, sia pienamente legittimo e correttamente motivato, poiché si fondava su una carenza istruttoria sostanziale.

Ad ulteriore riprova della disagevolezza del portale ministeriale, si segnala che in data 23/12/2025 è pervenuto al Comune di Selargius un avviso da parte del Ministero per informare che "*l'istanza n.BESS-2024-12-0000155 è stata aggiornata*", tuttavia, dopo l'accesso alla pagina della pratica in esame dentro il portale Permitting BESS, non sono state comprese le modifiche.

B.3) Irrilevanza giuridica delle eventuali carenze del portale e sul dovere dell'Ente di svolgere comunque la valutazione (pag. 2 nota Atena Storage 15/12/2025).

Il Comune di Selargius, come già spiegato sopra, in data 27/11/2025 non ha potuto scaricare gli elaborati integrativi. La Atena Storage sostiene al contrario di aver caricato la documentazione in data

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

27/11/2025, pertanto si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di verificare la veridicità di quanto affermato dal Comune di Selargius.

La Atena Storage segnala al Comune di Selargius che avrebbe dovuto attivare "*interlocuzioni istruttorie con altre Autorità (in questo caso il MASE) coerenti con i principi di collaborazione e correttezza procedimentale*". A tal proposito si fa presente, che il Comune di Selargius, inoltrò al MASE sia il protocollo 49173 del 29/10/2025, avente ad oggetto "*Parere contrario e richiesta modifiche e/o integrazioni (laddove le motivazioni del dissenso del Comune di Selargius non venissero accolte) del Comune di Selargius*", che il protocollo 54737 del 03/12/2025, avente ad oggetto "*Parere contrario e richiesta di chiarimenti*".

La mancanza della documentazione integrativa ha impedito al Comune di esprimere valutazioni nel merito. Ne consegue che il parere comunale è pienamente legittimo, correttamente motivato e non può essere svalutato sulla base delle argomentazioni della proponente.

Dopo le opportune verifiche informatiche da parte del MASE, lo stesso Ministero potrà far sapere se e perché il parere del Comune di Selargius verrà tenuto in considerazione nell'atto conclusivo del procedimento.

B.4) Pretesa necessità di un ulteriore "relazione di dettaglio" e sulla completezza delle controdeduzioni gia caricate dalla proponente (pag. 2 nota Atena Storage 15/12/2025).

Il Comune di Selargius, come già spiegato sopra, in data 27/11/2025 non ha potuto scaricare gli elaborati integrativi, tra i quali la nota della Atena Storage firmata da Daniele Moriconi il 27/11/2025, in cui viene dato riscontro alle osservazioni del Comune di Selargius e che pertanto si ritiene essere sostitutiva della relazione di dettaglio richiesta dal Comune.

La risposta che verrà data dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo la verifica del portale Permitting BESS, consentirà di risolvere la diversità di vedute tra Comune di Selargius ed Atena Storage.

B.5) Richiamo al D.L. 21 novembre 2025 n. 175: disciplina nazionale sulle aree idonee, abrogazione implicita delle discipline regionali incompatibili (incl. L.R. Sardegna n. 20/2024) e conseguente insussistenza di ragioni ostative (pag. 3 nota Atena Storage 15/12/2025).

Il Comune di Selargius ha fatto riferimento **solo alle previsioni di cui all'art.2 del DL 175/2025**, riguardante l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili; si veda in particolare il comma 1 lett. h, che aggiunge l'art. 11bis (Aree idonee su terraferma) al DL 190/2024, per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

La controdeduzione della Atena Storage riguardo a tale aspetto non risulta essere pertinente, in quanto focalizzata a sostenere la tesi che il DL 175/2025 ha abrogato la LR20/2025.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Ai sensi della sezione II dell'Allegato C del DL 190/2024 sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:

p) impianti di accumulo elettrochimico …. ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;

Ai sensi della sezione I dell'Allegato B del DL 190/2024 sono soggetti al regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) gli interventi relativi a:

aa) impianti di accumulo elettrochimico …. ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti *abilitati o autorizzati*, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

L'impianto della Atena Storage è di 200 MW e l'ubicazione è in zona urbanistica "E" agricola secondo il PUC vigente di Selargius.

Alla luce del D.L.175/2025 la localizzazione in zona urbanistica "E" non è oggi soggetta a un divieto automatico ex LR 20/2024 della Regione Sardegna. Tuttavia, l'assenza di un divieto così espresso non equivale a compatibilità urbanistica: la zona "E" non è area idonea ex lege per cui non esiste alcun automatismo autorizzatorio per gli impianti bess (specie se di scala rilevante e inseriti in un contesto, come quello in esame, compromesso dalla presenza di altri impianti elettrici).

In sede di Conferenza di Servizi dovranno essere attentamente valutati gli effetti territoriali dell'impianto proposto in relazione al contesto in cui verrebbe inserito. Pertanto, anche a prescindere dalla LR 20/2024, permangono le criticità già rilevate in ordine alla sostenibilità localizzativa e agli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri impianti elettrici.

Per quanto sopra si conferma il parere contrario del Comune di Selargius.

B.6) Nullità/inesistenza dell'atto e conseguente richiesta al MASE di non considerazioni ai fini decisori (pag. 4 nota Atena Storage 15/12/2025).

Il Comune di Selargius, come già spiegato sopra, in data 27/11/2025 non ha potuto scaricare gli elaborati integrativi, pertanto il parere comunale non ricade in alcuna ipotesi di nullità ex art. 21-septies L. 241/1990.

Atena Storage sostiene al contrario di aver caricato la documentazione in data 27/11/2025, pertanto si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di verificare la veridicità di quanto affermato dal Comune di Selargius. Dopo le opportune verifiche informatiche da parte del MASE, lo stesso Ministero potrà far sapere se e perché il parere del Comune di Selargius verrà tenuto in considerazione nell'atto conclusivo del procedimento, anziché ritenerlo nullo o inesistente come richiesto dalla Atena Storage.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Per quanto sopra, si ritiene che il parere contrario del Comune di Selargius sia da ritenersi legittimo.

B.7) In via subordinata: motivi di illegittimità deducibili in sede giurisdizionale (TAR) (pag. 4 nota Atena Storage 15/12/2025).

Si ritiene che le controdeduzioni della Atena Storage siano un **tentativo pretestuoso di trasformare una valutazione istruttoria in un falso contenzioso, al solo fine di delegittimare il dissenso del Comune**.

Il parere comunale non è un atto provvedimentale né lesivo, ma un atto endoprocedimentale reso in una Conferenza di Servizi ancora in corso. Nel caso di specie, il dissenso è fondato su rilevanti e non superate lacune istruttorie sugli impatti cumulativi e sugli effetti territoriali e ambientali dell'impianto bess proposto. Ogni richiamo a una sua "impugnabilità anticipata" è giuridicamente infondato.

Si confida nella risposta del Ministero che potrà chiarire i motivi per i quali il Comune di Selargius in data 27/11/2025 non ha potuto scaricare gli elaborati integrativi e pertanto la Atena Storage dovrà prendere atto di quanto accaduto e rivedere la propria posizione nell'ambito del procedimento amministrativo.

7.1) Violazione dell'art. 3 L.241/1990- difetto assoluto di motivazione

L'asserito "difetto assoluto di motivazione" del parere comunale ex art. 3 L. 241/1990 è infondato e travisa la natura dell'atto. Il parere non è un provvedimento finale, ma un atto endoprocedimentale reso in Conferenza di Servizi.

Il Comune ha richiamato le precedenti richieste istruttorie e motivato il dissenso con la mancata trasmissione o verificabilità di elaborati essenziali, che impedisce la valutazione della compatibilità urbanistica, territoriale e ambientale, inclusi gli impatti cumulativi. Ciò integra pienamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche richieste dalla legge.

È quindi infondata la pretesa di una valutazione di merito in assenza di dati adeguati; anche il richiamo al D.L. 175/2025 è inconferente per carenza degli elementi minimi applicativi. Il parere comunale è dunque adeguatamente motivato e pienamente legittimo.

7.2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione delle integrazioni

Le doglianze della Atena Storage sono infondate, poiché omettono un dato decisivo: le integrazioni di Atena Storage sono risultate effettivamente visibili e scaricabili sul portale Permitting BESS solo dal 16/12/2025.

Tale circostanza non è imputabile al Comune di Selargius, ma esclusivamente alla gestione del portale ministeriale e alle modalità di caricamento della proponente.

Ne consegue che non sussiste alcun difetto di istruttoria né alcuna omessa valutazione, non potendosi pretendere un esame di elaborati non concretamente disponibili. L'impossibilità di valutare le integrazioni deriva da cause esterne e non può essere utilizzata per delegittimare il parere comunale.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

7.3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contradditorietà, illogicità manifesta e "motivazione apparente" (con ricadute specifiche sul profilo aree idonee)

Le censure della proponente al punto 7.3 sono infondate e costruite su una ricostruzione distorta dei fatti e delle responsabilità. Il Comune ha fatto presente che fosse stata caricata sul portale solo una scheda dell'intervento contenente i titoli degli elaborati integrati, ma ha precisato che gli elaborati integrativi non fossero effettivamente visibili né scaricabili, rendendo impossibile qualsiasi istruttoria, per cui non c'è stato nessun travisamento: il parere comunale si fonda su un fatto oggettivo. Le disfunzioni del portale Permitting BESS sono imputabili al Ministero e alle modalità di caricamento della proponente, non al Comune di Selargius. Si ritiene inoltre, che gravasse su Atena Storage l'onere di verificare la concreta fruibilità degli elaborati e di attivarsi in caso di malfunzionamenti; tale inerzia non può essere scaricata sul Comune di Selargius.

7.4) Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento (art.1, L. 241/1990), nonché sviamento dell'istruttoria mediante improprio richiamo a discipline regionali recessive

Le argomentazioni di Atena Storage sono infondate in fatto e in diritto e si basano su una ricostruzione parziale e strumentale dell'operato comunale. Non è configurabile alcun aggravamento procedimentale: le richieste di chiarimenti e integrazioni rientrano nei poteri-doveri istruttori ex art.14 e seguenti della L.241/1990 e sono doverose quando la documentazione non consente una valutazione compiuta.

La richiesta di una relazione di dettaglio è stata motivata dalla concreta difficoltà di accesso agli elaborati sul portale Permitting BESS, dalla frammentazione e non coordinazione delle risposte e dalla mole di elaborati relativi all'intervento (impianto bess di circa 5,54 ha e 200 MW in un contesto agricolo già infrastrutturato). Essa è quindi proporzionata e ragionevole, tuttavia si ritiene che la nota di riscontro della Atena Storage del 27/11/2025 possa ritenersi sostitutiva della relazione richiesta.

È infondato anche il tentativo di ridurre il dissenso comunale a mere criticità della piattaforma, seppure sia vero che tali limiti incidano sulla possibilità di svolgere agevolmente l'istruttoria.

Quanto alla LR 20/2024, il Comune non ha applicato divieti automatici, ma ha correttamente richiamato il quadro normativo vigente riservandosi di valutarne l'incidenza concreta sul caso.

7.5) Violazione del principio di leale collaborazione procedimentale e sviamento

L'assunto della Atena Storage sulla presunta violazione del principio di leale collaborazione e sullo sviamento dell'azione amministrativa è infondato e smentito dagli atti.

Il Comune di Selargius ha formulato richieste istruttorie puntuali e motivate, senza atteggiamenti ostruzionistici. Il dissenso non deriva da criticità informatiche assunte come fine, ma dall'impossibilità oggettiva di svolgere una valutazione completa in assenza di documentazione effettivamente accessibile, verificabile e idonea a superare le criticità sugli impatti cumulativi e territoriali.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

CONCLUSIONI

La Atena Storage **ha adempiuto in minima parte agli obblighi collaborativi gravanti sul proponente nell'ambito del procedimento amministrativo**, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, caricando tardivamente sul portale Permitting bess una parte rilevante della documentazione espressamente richiesta dal Comune di Selargius e inoltre, **rispetto ai rilievi istruttori formulati,** fornendo **riscontri molto parziali e per la stragrande maggioranza non accolti.**

Nonostante le specifiche richieste formulate dal Comune di Selargius, diverse carenze progettuali **risultano non essere state superate**, poiché la proponente ha ritenuto non necessari gli approfondimenti richiesti oppure perché ha fatto presente che, nonostante le non conformità rilevate dal Comune, i rilievi sarebbero stati superati grazie al fatto che l'autorizzazione ministeriale per la realizzazione dell'intervento, comporterà variante urbanistica allo strumento urbanistico comunale di Selargius.

In più passaggi, la società Atena Storage ha altresì **contestato o negato circostanze oggettive, tecnicamente verificabili e documentalmente riscontrabili, impedendo al Comune di Selargius e agli altri enti coinvolti nel procedimento di esercitare compiutamente le proprie funzioni valutative.**

Ne consegue che, in difetto degli elementi tecnici e documentali necessari, non risulta possibile accertare la piena compatibilità dell'intervento con il quadro normativo, pianificatorio e regolamentare vigente, né valutare in modo adeguato gli **impatti** territoriali, infrastrutturali e **cumulativi dell'opera nel contesto comunale interessato**.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 il Comune è tenuto ad esprimere la propria determinazione sulla base degli elementi istruttori disponibili**.**

Per le ragioni sopra esposte, si rileva, insieme a carenze minori, che non risultano prodotti:

- lo **studio sugli impatti cumulativi** (sotto i diversi aspetti dettagliati nelle osservazioni del Comune di Selargius), espressamente richiesto dal Comune c**on riferimento al contesto territoriale caratterizzato da rilevanti infrastrutture elettriche**, già esistenti o approvate e alcune in corso di realizzazione;

- l'**atto di sottomissione**, che la Atena Storage afferma di aver integrato, ma non è scaricabile dal portale ministeriale**;**

- la dimostrazione del **rispetto del principio di invarianza idraulica** in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle opere di impermeabilizzazione previste dal progetto;

- un **piano di dismissione completo**;

- la realizzazione della **fascia arborea lungo tutto il perimetro dell'impianto**, dietro quella arbustiva, adiacente alla recinzione, anziché solo in alcuni tratti limitati, per la mitigazione dal punto di vista visivo;

- un **piano quotato altimetrico di sistemazione dell'intero lotto**.

Pertanto, non essendo stati forniti elementi tecnici idonei a consentire una compiuta valutazione degli effetti dell'intervento sul territorio comunale, il Comune di Selargius esprime **PARERE CONTRARIO** alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

La presente verrà caricata nel portale del MASE per le autorizzazioni BESS di competenza statale.

Si rimane in attesa di riscontro

Distinti saluti
Istr.tecn. A5: G.M.M., S.T.
Istr.tecn. A9: I.D.

Direttore dell'Area 5

(Dott. Ing. Adalberto Pibiri)

C_I580 - C_I580 - 1 - 2025-12-24 - 0058244

Milano, 9 gennaio 2026

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche
PEC: dgis.div04@pec.mase.gov.it;
autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

Oggetto: Procedimento BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: **SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL**
Proponente: **ATENA STORAGE SRL**
Ulteriori controdeduzioni alla nota del Comune di Selargius prot. 24/12/2025 n. 0058244 recante *"Riscontro alle controdeduzioni della Atena Storage del 27/11/2025 e del 15/12/2025 e conferma parere contrario del Comune di Selargius"* e richiesta di non considerazione ai fini decisori.

Con riferimento all'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse, ai sensi del Decreto Legge n. 7/2002 e s.m.i. e dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, prot. MASE n. 0121339 del 2 luglio 2024, la società ATENA STORAGE S.R.L. (di seguito, per brevità, la "**Proponente**") sottopone all'attenzione di Codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le seguenti osservazioni in riscontro alla nota del Comune di Selargius prot. 24 dicembre 2025 n. 0058244.

In via preliminare, la Proponente contesta l'affermazione del Comune di Selargius secondo cui sarebbe stato possibile scaricare dal portale Permitting BESS le osservazioni e gli elaborati integrativi soltanto a partire dal 16 dicembre 2025.

La documentazione integrativa è stata, infatti, regolarmente caricata sul portale già in data 27 novembre 2025 ed era pertanto disponibile non solo prima della data indicata nella nota in riscontro, ma anche prima dell'emissione del parere reso dal Comune in data 3 dicembre 2025. Ne consegue che, al momento dell'espressione di tale parere, gli elaborati integrativi risultavano già nella disponibilità del sistema informatico deputato alla gestione del procedimento e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto tenerne debitamente conto, il che non è avvenuto.

Le eventuali problematiche riscontrate nella consultazione o visualizzazione degli elaborati non possono essere invocate quale giustificazione per la evidente lacuna istruttoria

riscontrata nell'operato dell'Amministrazione Comunale, né possono essere equiparate, in termini di effetti o in termini di responsabilità, a una mancata o tardiva trasmissione della documentazione da parte della Proponente, che ha provveduto al caricamento sul portale nei termini e secondo le modalità previste dal procedimento.

Si rammenta, peraltro, che le richieste di integrazione presentate dal Comune sono state inoltrate oltre il termine ultimo fissato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (15 ottobre 2025). Tale ritardo non può essere giustificato con presunte, e comunque non documentate, difficoltà di accesso al portale "Permitting BESS" del Ministero, in quanto l'avvio del procedimento è stato tempestivamente comunicato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Comune era, pertanto, pienamente informato dei termini e delle modalità di svolgimento del procedimento e avrebbe potuto, qualora ritenuto necessario, attivarsi con sollecitudine presso il Ministero per ottenere l'accesso alla documentazione progettuale attraverso modalità alternative al portale, che si presumeva non operativo.

Premesso quanto sopra, la scrivente rileva che il parere espresso dal Comune non tiene conto delle integrazioni e delle osservazioni depositate, limitandosi a reiterare le medesime posizioni già espresse nei precedenti atti endoprocedimentali. Tale approccio evidenzia una carenza istruttoria e una pregiudiziale avversione nei confronti dell'impianto BESS proposto, in contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e leale collaborazione procedimentale.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di dover ulteriormente controdedurre nel merito del parere comunale, risultando sufficiente il richiamo integrale alle osservazioni e alle controdeduzioni già trasmesse, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e che forniscono compiuta ed esaustiva risposta a tutte le questioni sollevate dal Comune di Selargius.

Si precisa altresì che, per mero errore materiale, nella documentazione integrativa già trasmessa non è stato allegato l'atto di sottomissione richiesto dal Comune di Selargius. Tale atto viene pertanto allegato alla presente, restando ferma la completezza sostanziale della documentazione già depositata e l'irrilevanza della suddetta omissione ai fini istruttori.

Con riferimento alla richiesta del Comune di Selargius relativa all'eliminazione, dagli elaborati progettuali, dei loghi della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e del medesimo Comune, si rappresenta che la scrivente si è già adeguata a tale indicazione in sede di predisposizione della documentazione integrativa, provvedendo a rimuovere i suddetti riferimenti grafici.

Si evidenzia, tuttavia, che un eventuale ulteriore ricaricamento integrale di tutti gli elaborati progettuali già depositati, al solo fine di uniformare anche la documentazione originaria sotto tale profilo, costituirebbe un adempimento meramente formale e privo di incidenza sostanziale sull'istruttoria: l'inserimento dei suddetti loghi ha avuto, infatti, finalità meramente descrittive e contestuali, volte a rappresentare il quadro istituzionale e territoriale di riferimento del progetto, e non è in alcun modo idoneo a generare equivoci circa la

titolarità, la paternità o l'approvazione degli elaborati, che restano chiaramente imputabili alla scrivente società e ai professionisti incaricati.

Si rappresenta, infine, che la scrivente si riserva ogni più opportuna valutazione nelle competenti sedi, anche giurisdizionali, in ordine ai contenuti del parere espresso dal Comune di Selargius, alla luce dei profili di illegittimità già evidenziati nelle osservazioni e controdeduzioni trasmesse nel corso del procedimento. Tanto si evidenzia a fini meramente cautelativi, restando ferma la richiesta che codesto Ministero valuti autonomamente e criticamente il suddetto parere comunale e non ne tenga conto ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione unica.

Distinti saluti.

ATENA STORAGE S.r.l.

Allegati:

1. Atto di sottomissione

Daniele
Moriconi
12.01.2026
21:23:39
GMT+01:00

COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA
SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI
Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari

Via Torino 21, 09124 Cagliari - Indirizzo telegrafico: CME SARDEGNA CAGLIARI
PEI: cme_sardegna@esercito.difesa.it - PEC: cme_sardegna@postacert.difesa.it

Prot. n.
All. //
Anx.//

Cagliari, ***data stampigliatura protocollo***
Pdc: Mar. Ord. Alessandro VEGLIO
Email: suadservmil@cmeca.esercito.difesa.it
☎ 07060349563 - 1719563

OGGETTO: Rilascio del **parere Esercito** relativa Realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse ai sensi del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155.

A MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento energia — ROMA

e, per conoscenza

14° REPARTO INFRASTRUTTURE — CAGLIARI
PEC: infrastrutture_cagliari@postacert.difesa.it

3° REGGIMENTO TRASMISSIONI — CAGLIARI
14° Reparto Lavori C4
PEC: rgtt3@postacert.difesa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Riferimento: nota n. m_amte MASE R.UFFICIALE 0179308 30-09-2025
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Questo Comando, preso atto della positiva valutazione formulata dai componenti organi tecnici, esprime **parere favorevole di Forza Armata** alla realizzazione dell'opera in oggetto.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col. f. (b.) s.SM Carlo DI PINTO

Digitally signed by CARLO DI PINTO
Date: 2025.11.06 17:13:37 CET

Oggetto: **Parere di non competenza – Convocazione Conferenza di Servizi – Istanza n. BESS-2024-12-0000155**

Spett.le **MASE – Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE**,

in riferimento alla **Convocazione della Conferenza di Servizi** relativa all'**Istanza n. BESS-2024-12-0000155**, con la presente si comunica che **Open Fiber S.p.A.** ha effettuato le opportune verifiche di competenza sulle infrastrutture presenti nell'area oggetto di valutazione.

A seguito delle analisi svolte, **non sono state riscontrate interferenze** con la rete di proprietà e/o competenza di **Open Fiber S.p.A.**.
Pertanto, **si esprime parere di non competenza** in merito alla suddetta istanza.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori necessità o chiarimenti,
si porgono cordiali saluti.
Open Fiber S.p.A.

Ing. **Luca Figus**
Technology Area Centro
Regional Manager Sardegna

Firmato digitalmente da: LUCA FIGUS
Organizzazione: OPEN FIBER SPA/09320630966
Data: 14/11/2025 14:56:39

PUBBLICO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0156192.21-07-2026

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti
13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia - Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi - Divisione IV
Infrastrutture e impianti di produzione energetici
autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it
e p.c. ATENA STORAGE SRL
atenastorage@legalmail.it

Oggetto: **PROCEDIMENTO BESS-2024-12-0000155 Denominazione Progetto: SELARGIUS - BESS-2024-12-0000155 - ATENA STORAGE SRL Proponente: ATENA STORAGE SRL - Parere.**

Con riferimento alla procedura in oggetto e agli aggiornamenti della pratica notificati attraverso il portale "Permitting BESS", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si osserva che lo scrivente Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti aveva già esaminato il progetto in oggetto ed elaborato una richiesta di integrazioni documentali, inviata con la nota dell'Ass.to dei Trasporti prot. n. 2126 del 26.01.2026, in riscontro alla nota prot. n.3979 del 12.01.2026 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. Ass.to Trasporti n.530 del 12.01.2026), che si concludeva richiedendo che venisse prodotta *" la documentazione integrativa necessaria per riscontrare le osservazioni sopra riportate, in relazione:*

• all'analisi di coerenza con il PRT, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 42/78 del 07.08.2025;

• all'analisi degli impatti del progetto sul sistema dei trasporti, con particolare riferimento all'eventuale incremento di traffico veicolare che potrebbe generarsi in fase di cantiere;

• all'individuazione del porto di arrivo delle componenti dell'impianto e della viabilità porto-sito;

• agli impatti che l'arrivo delle componenti dell'impianto in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività del porto stesso, anche in riferimento agli eventuali impatti cumulativi generati sul porto di destinazione dal trasporto delle componenti di impianto per tutti i progetti in corso di realizzazione nell'area in oggetto;

• al coinvolgimento degli enti proprietari dei vari tratti stradali (statali, provinciali, comunali) e della competente autorità portuale, al fine di tener conto degli impatti cumulativi generati da tutti i progetti relativi ad impianti di produzione e sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili che sono attualmente in fase di progettazione e/o realizzazione ".

In riferimento alle osservazioni formulate da questo Ufficio con la sopra citata nota prot. n. 2126 del 26.01.2026, la Società Athena Storage S.r.l. ha trasmesso, con nota denominata *“Riscontro alla nota della Regione Sardegna del 26.01.2026.Trasmissione documentazione a titolo collaborativo con riserva”*, recante in allegato la *"Relazione di Analisi Coerenza con il PRT"*, gli approfondimenti integrativi richiesti, fornendo riscontro puntuale ed esaustivo alle richieste formulate.

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, preso atto degli elementi di approfondimento forniti, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia e delle relative opere connesse, di cui in oggetto, nel Comune di Selargius.

Il Direttore del Servizio
Ing. Tommaso Boscu

Settore Pianificazione strategica / Dott.ssa Veronica Porcu
Settore Pianificazione strategica/ Resp. Ing. Nicola Pusceddu

Firmato digitalmente da
TOMMASO BOSCU
21/07/2026 15:09:12

Buon giorno,
con riferimento alla pec di pari oggetto, si comunica che c'è stato un errore nella trasmissione in quanto la Gestione Liquidatoria di ATS Sardegna non è fra i destinatari e non ha competenza in merito all'oggetto.

Distinti Saluti
Gestione Sanitaria Regionale Liquidatoria ATS Sardegna
L'Amministrazione [ATS] ATS, Area Organizzativa Omogenea [ATS_AOO] SISAR Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 803/2026/2026 del 25/02/2026 alle ore 11:57. Cordiali saluti.

Buongiorno, si restituisce pratica pervenuta erroneamente a questo Comando.

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Divisione V – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e siti orfani

Dipartimento Energia Direzione Generale
Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi
Ex Divisione IV – Infrastrutture Energetiche
autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

e, p.c.

FRV Italia S.R.L.
fotowatio@hyperpec.it

Atena Storage S.r.l.
atenastorage@legalmail.it

Oggetto: **PROCEDIMENTO BESS-2024-11-0000350**
Denominazione Progetto: SETTIMO SAN PIETRO-BESS-2024-11-0000350-FRV ITALIA S.r.l.
Proponente: FRV ITALIA S.r.l.
PROCEDIMENTO BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE S.r.l.
Proponente: ATENA STORAGE S.r.l.
RICHIESTA CHIARIMENTI INTERFERENZA IMPIANTI BESS. Riscontro.

Con riferimento alla nota prot. n. 0041798 del 24/02/2026, acquisita in pari data al prot. n. 0041822 si comunica che non si ravvisano competenze della scrivente in merito ai procedimenti indicati in oggetto, atteso che gli interventi relativi agli impianti di cui trattasi non ricadono nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN).

Il Dirigente
Nazzareno Santilli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ID Utente: 1906
ID Documento: ECB-05-1906_2026-0034
Data stesura: 02/03/2026

Firmato digitalmente in data 02/03/2026 alle ore 13:56

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE ACCISE
Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica

Prot.: *[come da segnatura]* Roma, *[come da segnatura]*

A: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – DIPARTIMENTO ENERGIA
Ex Div. IV – Infrastrutture Energetiche
Inoltro tramite portale permitting

A: ATENA STORAGE SRL
Inoltro tramite portale permitting

e p.c. A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo
Inoltro tramite portale permitting

A: DT SARDEGNA
UFFICIO TECNICO
dt.sardegna.tecnico-ssgg@adm.gov.it

A: UADM SARDEGNA 1 - CAGLIARI
uadm.sardegna1@adm.gov.it

OGGETTO: BESS-2024-12-0000155
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL - Parere

Si fa riferimento alla nota n. 179308 del 30 settembre 2025, con la quale codesto Ministero, su istanza della società Atena Storage srl, ha comunicato l'avvio del procedimento per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse.

Si premette che l'autorizzazione unica attiene alla realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica (BESS – *Battery Energy Storage System*), funzionante in parallelo con la rete di distribuzione con lo scopo di immettere e assorbire energia elettrica, con potenza nominale di 200 MW e della capacità di 800 MWh.

Dall'esame degli elaborati cartografici e della relazione tecnica allegati all'istanza, l'impianto per l'accumulo elettrochimico dell'energia elettrica denominato *"Atena Storage"* sarà installato nel comune di Selargius (CA) in località *"Cuccuru Matta Masonis"*, su un'area di superfice complessiva di 55.400 mq identificata in catasto al foglio 6 con le particelle 98, 103, 104, 105 e 106 ed al foglio 7 con le particelle 280, 281, 362, 363, 368, 370, 371, 372, 555 e 623.

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00165237.11-03-2026.U

I componenti principali dell'impianto sono:

- n. 204 container batteria;
- n. 34 PCS "*Power Conversion System*";
- n. 7 trasformatori BT/MT;
- n. 7 cabine alimentazione ausiliaria con integrazione nel sistema EMS (*Energy Management System*);
- n. 1 stazione elettrica utente in cui avviene la raccolta dell'energia accumulata (in MT a 30 kV), la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV);
- gruppi di misura dell'energia prodotta, a loro volta costituiti dagli apparecchi di misura e dai trasduttori di tensione e di corrente.

Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che il sistema BESS venga collegato in antenna a 150 kV su un futuro stallo dell'ampliamento della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/220/150 kV denominata *"Selargius"*.

L'impianto BESS risulta dotato di tutti i principali sistemi ausiliari, tra cui raffrescamento e ventilazione, antincendio dedicato ai container e ai trasformatori, sistemi di continuità e gruppo elettrogeno, oltre al telecontrollo per garantire il funzionamento sicuro e continuo dell'intera infrastruttura.

Il progetto esaminato ha caratteristiche di elaborato preliminare nel quale non sono riportati tutti i dati tecnici degli apparati e degli strumenti di misura, elementi che dovranno necessariamente essere inclusi nella redazione del progetto definitivo, sul quale potranno altresì essere svolte le definitive valutazioni sul corretto posizionamento dei punti di misura.

Gli strumenti di misura in progetto che saranno ritenuti rilevanti ai fini fiscali, oltre ad eventuali altri la cui installazione sia eventualmente disposta in seguito, dovranno essere conformi alle vigenti norme metriche e sottoposti ai controlli di taratura periodici alle prescritte scadenze.

L'impianto, una volta realizzato, dovrà essere denunciato quale officina elettrica ai sensi degli articoli dal 52 al 54 del d.lgs. 504/95 e s.m.i..

Nell'officina dovranno essere installati sistemi di misura fiscali (conformi alla norma CEI 13-71), muniti di contatori MID nonché gli annessi trasformatori di corrente e di tensione, per l'accertamento dei quantitativi di energia elettrica:

- prelevata dalla rete nella fase di carica degli accumulatori;
- destinata ai servizi ausiliari ovvero ad altri impieghi dell'esercente presso l'officina elettrica (uso proprio);
- immessa in rete, nella fase di scarica degli accumulatori (venduta).

Eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS.

Dovrà essere trasmesso schema multifilare e unifilare dell'impianto, relazione tecnico-fiscale e quanto necessita al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, in particolare i certificati di taratura dei predetti sistemi di misura redatti da un laboratorio a tal fine autorizzato.

Tutto ciò premesso, sentito l'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente per i profili di competenza, si esprime parere favorevole precisando che ai fini della tutela degli interessi erariali la Società dovrà assicurare che:

- siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell'officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all'officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
- siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi e avuto riguardo alla eventuale presenza di gruppi elettrogeni ed alle altre circostanze che rendono necessaria la licenza di esercizio ex art. 53-bis del TUA.

Resta ferma l'ottemperanza delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'UADM territorialmente competente riterrà opportuno impartire a seguito della verifica di primo impianto presso l'officina, con la facoltà di rilascio della licenza di esercizio anteriormente alla suddetta verifica, ai sensi dell'art. 53-bis del TUA.

Nelle more dell'eventuale convocazione si comunica sin d'ora che alla conferenza di servizi in modalità sincrona parteciperanno in rappresentanza di questa Agenzia l'Ing. Rita Doro[1] e l'Ing. Mario Quatraro[2].

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
firmato digitalmente

[1] Funzionario dell'UADM Sardegna 1 - Cagliari.
[2] Funzionario della Direzione Accise, Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica.

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0062799.20-03-2026

Enas
Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

> Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi
Divisione IV – Infrastrutture Energetiche
autorizzazioni.bess@pec.mase.gov.it

e, p.c.

> Atena Storage Srl
atenastorage@legalmail.it

Codice ENAS: RE2026031701 (da indicare nelle successive comunicazioni)

Oggetto: **PROCEDIMENTO n. BESS-2024-12-0000155**
Denominazione Progetto: SELARGIUS-BESS-2024-12-0000155-ATENA STORAGE SRL
Proponente: ATENA STORAGE SRL
Comunicazione Assenza Interferenze

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota MASE Prot. 0058826 del 17/03/2026 (Prot. ENAS 4841 del 17/03/2026), con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona relativa all'istanza di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. in questa sede L'ENAS, in qualità di Ente Gestore delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi della L.R. 19/2006 e s.m.i, esprime le proprie valutazioni esclusivamente sulla compatibilità dell'intervento in oggetto con la sicurezza e continuità di esercizio delle opere del SIMR presenti nell'ambito territoriale interessato;
2. l'esame della documentazione di progetto messa a disposizione dalla proponente sul portale "Permitting BESS" del MASE, aggiornata alla data del 20/03/2026, ha riguardato i seguenti elaborati:
   24003_PD04_Inquadramento Impianto su Ortofoto 10000
   24003_PD28_Rev04_Planimetria Tracciato di Connessione e SE Impianto
   24003_PDR35_Rev02_Relazione Interferenze.
3. nel corso dell'istruttoria non sono emerse interferenze tra le opere del Sistema Idrico Multisettoriale (SIMR), affidate alla gestione dell'ENAS ai sensi della L.R. 19/2006, in quanto non sono presenti opere del SIMR né

nell'area interessata dalla realizzazione della centrale di accumulo né lungo il tracciato dell'elettrodotto AT di connessione alla SE "Selargius".

Per quanto sopra nessun parere deve essere reso da questo Ente.

Laddove nel corso della Conferenza di Servizi dovessero essere apportate modifiche al progetto tali da comportare una diversa ubicazione degli impianti, ovvero l'individuazione di una diversa SE di recapito con conseguente modifica del tracciato dell'elettrodotto di connessione, dette modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ENAS per le verifiche e le valutazioni su eventuali interferenze che potrebbero insorgere tra le nuove opere e le opere del SIMR.

La presente Comunicazione di assenza di interferenze sarà inserita nel portale Permitting Bess nella categoria "Parere/Non competenza" in quanto tra le opzioni disponibili non si rinviene altra voce meglio rappresentativa.

Distinti Saluti

Il Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri

jm/RC - Coord. Settore S/SS – Dir. Servizio PC



Firmato digitalmente da
Giuliano Patteri
20/03/2026 12:30:25

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna.it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

PEC

Spettabile
ATENA STORAGE
atenastorage@legalmail.it

Oggetto: **Codice Pratica 202304225 – Comune di Selargius (CA) – Benestare al progetto.** Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di accumulo con potenza in immissione pari a 200 MW ed in prelievo pari a 200 MW. >>>

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV sulla esistente Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/220/150 kV di "Selargius", previo ampliamento della stessa;
- alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 03/02/25 tramite il portale My Terna e successive integrazioni (nr. prot. TERNA/A 20250040889 del 02/04/2025);

per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati.

OPERE RTN E UTENTE			
N. ELABORATO	**DESCRIZIONE**	**REV.**	**DATA REV.**
24003_ED01	Relazione Tecnica Opere di Connessione (Piano Tecnico)	02	Apr./25
24003_PD25	Schema Unifilare SE impianto e Consegna	00	Ott./24
24003_PD26	SE Impianto inquadramento su CTR e Foto Aerea	02	Apr./25
24003_PD28	Planimetria Tracciato di Connessione e SE Impianto	03	Apr./25
24003_PD30	Pianta e sezioni elettromeccaniche della SE Impianto	00	Ott./24
24003_PD36	Piante, prospetti, sezioni e Schema unifilare stallo in SE RTN	02	Apr./25

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;
- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Nord-Ovest (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

CERTIFICAZIONI,
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA

Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna “Misura e Osservazione del Sistema” (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell’impianto di cui all’oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A57 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell’area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi;
- rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all’impianto).

Vi ricordiamo infine, che in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni ed all’acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell’avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Mauro Caprabianca

Mauro Caprabianca

Firmato da Mauro Caprabianca
Data: il 11/04/2025 alle 08:48:10 UTC

SELARGIUS

Copia: DTSAR
ADE-AEANO
SAR-RL
PRAC-ARICA
SVP-PAC
PSE-PSR
PSR-APNO

Az.: PTE

CERTIFICAZIONI,
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA